

Il Fondo nazionale per le politiche sociali

1998 – 2004

A cura di Vincenzo Di Felice e Vittorio Menghi

Premessa

Il Fondo nazionale per le politiche sociali è la principale fonte di finanziamento statale delle politiche sociali italiane.

Nella sua accezione originaria, così come configurato dall'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Fondo per le politiche sociali era costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la finalità di promuovere interventi in materia di politiche sociali mediante finanziamenti in favore non solo di Regioni, Province autonome ed enti locali, ma anche di organismi del terzo settore e del volontariato.

In questa prima fase il Fondo era alimentato sia da una dotazione generale che dagli stanziamenti previsti da iniziative legislative di settore, come la legge n. 285 del 1997 ed altre, tra cui quelle inerenti a tossicodipendenze, handicap e reddito minimo d'inserimento. In sostanza, il Fondo si delineava come la sommatoria di vari finanziamenti legati all'attuazione di leggi settoriali.

Quanto alla competenza istituzionale in tema di ripartizione delle risorse complessive affluenti al Fondo, la norma istitutiva stabiliva che questa spettasse all'allora Ministro per la solidarietà sociale, che la esercitava con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati.

Questa disciplina veniva poi parzialmente modificata dall'articolo 133 del Decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale stabiliva che la ripartizione del Fondo dovesse essere preceduta dalla consultazione della Conferenza Unificata.

Con la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000) all'articolo 20 il Fondo assumeva maggior rilievo, laddove le sue caratteristiche venivano meglio delineate, e si definiva, inoltre, come lo strumento mediante il quale lo Stato concorre al finanziamento della spesa sociale.

Peraltro, l'articolo 4 della medesima disposizione normativa, in attuazione dei nuovi principi in materia di decentramento amministrativo, contemplava un sistema integrato di interventi e servizi sociali, avvalendosi di un finanziamento plurimo al quale concorrono lo Stato, le Regioni e gli enti locali, ciascuno secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci.

Nel Fondo, così, affluiscono tutti i finanziamenti connessi alle leggi nazionali di settore vigenti nell'ambito delle politiche sociali, oltre alle risorse aggiuntive stanziata dalla stessa legge n. 328 del 2000.

La legge quadro, in sostanza, intendeva attribuire al Fondo una funzione determinante affinché le Regioni e le Province autonome potessero distribuire risorse aggiuntive sul proprio territorio, salvo poi ripartire le stesse sulla base dei Piani di zona predisposti dagli enti locali.

In tal senso il Fondo era inteso come una leva utile per incidere sulla debolezza strutturale di molti enti locali nelle politiche sociali.

L'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, nell'ambito della modifica del titolo V, parte II della Costituzione, ha determinato lo spostamento della materia dell'assistenza sociale dall'area della potestà legislativa concorrente Stato - Regioni a quella della potestà legislativa esclusiva delle Regioni.

Il testo emendato dell'articolo 119 della Costituzione, nel delineare il nuovo sistema dell'autonomia finanziaria delle Regioni, ha posto dei limiti ben precisi al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti in via esclusiva alle Regioni.

In tal senso non sono ritenuti più ammissibili dei finanziamenti a destinazione vincolata, in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, così come ribadito dalla Corte Costituzionale in una serie di sentenze, di cui l'ultima, la n. 423/2004, proprio in materia di Fondo nazionale per le politiche sociali.

In tale direzione l'articolo 46 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria anno 2003), stabiliva al comma 1 che il Fondo venisse determinato tanto dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate dall'art. 80, comma 17 della legge n. 388 del 2000, quanto da quelli contemplati per gli interventi comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni, con la precisazione che tali stanziamenti "affluiscono al Fondo senza vincoli di destinazione".

Quanto alla competenza ad emanare il decreto di riparto, la succitata norma, preso atto della nuova struttura organizzativa dei Ministeri disegnata dal Decreto legislativo n. 300 del 1999, ha stabilito che sia il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Unificata, a provvedere annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo stesso, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.

Tuttavia, alcune norme della finanziaria in questione, così come le finanziarie seguenti, hanno continuato ad imporre una serie di vincoli di destinazione rispetto agli stanziamenti del Fondo in favore di Regioni, Province autonome ed

enti locali, cadute poi sotto le censure di illegittimità operate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 423 del 2004.

Alla luce della motivazione del Giudice Costituzionale sembra chiarirsi l'interrogativo sul destino del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

Il Fondo, con le sue attuali strutture e funzioni, non appare riconducibile a nessuno degli strumenti di finanziamento previsti dal nuovo articolo 119 della Costituzione, ma questo non costituisce un valido motivo per la sua soppressione, e ciò per due ordini di motivi: da una lato, perché il Fondo nazionale per le politiche sociali è destinato a finanziare anche funzioni statali, dall'altro perché l'operatività del fondo, laddove va ad incidere sul sistema dell'autonomia finanziaria regionale, si giustifica in via transitoria fino all'attuazione del modello delineato dall'attuale articolo 119.

Se parlare di Fondo nazionale per le politiche sociali, quindi, ha ad oggi ancora senso, si avverte chiara l'esigenza di poter fornire agli " addetti ai lavori", ma non solo, una sorta di corpo unico, di vademecum che racchiuda cronologicamente e sistematicamente l'insieme delle disposizioni normative caratterizzanti l'assetto del Fondo, oltre ai singoli provvedimenti di riparto emanati nel corso degli anni, ognuno completo di una analitica descrizione tecnica.

E' in tale ottica che questo lavoro va inquadrato, cioè come un contributo divulgativo in grado di trasmettere, anche con l'ausilio dei dati numerici, la portata economica degli interventi di politica sociale succedutisi dal 1998 ad oggi.

Sonia Prevedello

INDICE

Introduzione.....	pag. 9
Il Fondo nazionale per le politiche sociali.....	pag. 11
Riparto delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 1998.....	pag. 15
Riparto delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 1999.....	pag. 23
Riparto delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2000.....	pag. 31
Riparto delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2001.....	pag. 41
Riparto delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2002.....	pag. 61
Riparto delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2003.....	pag. 81
Riparto delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2004.....	pag. 97
Considerazioni conclusive.....	pag. 115

Introduzione

Il Fondo nazionale per le politiche sociali è un insieme di risorse che concorre a sostenere i principali interventi in campo sociale e da cui attingono molteplici soggetti istituzionali e non, tra i quali, Regioni e Province autonome, che, insieme alle altre entità territoriali, sono i principali artefici delle politiche sociali in Italia.

Questo Fondo, che ha tuttora come destinazione peculiare, proprio per la sua natura, principalmente gli enti territoriali e l'INPS, viene ripartito annualmente dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Unificata, così come indicato dalla normativa in vigore.

Le procedure di riparto delle risorse finanziarie hanno subito nel corso degli anni alcune importanti modificazioni, frutto troppo spesso di una produzione legislativa eccessivamente frammentata e a volte contraddittoria.

Alla ridefinizione degli ambiti del Fondo ha contribuito indirettamente la riforma costituzionale del titolo V che, nel trasferire alle Regioni le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di politiche sociali, ne ha, di fatto, modificato la natura e le finalità.

Allo Stato, infatti, compete esclusivamente la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, così come indicato dall'art. 117, II comma lett. m) del nuovo dettato costituzionale. In tale contesto, si comprendono le difficoltà nelle quali si inseriscono disposizioni preesistenti che pongono finalizzazioni di risorse vincolate ad interventi predeterminati che non siano di prerogativa degli Enti territoriali o, almeno, il risultato di azioni di concertazione tra i diversi livelli di governo.

Questo studio nasce, pertanto, dall'esigenza di raccogliere e riordinare i singoli provvedimenti di riparto emanati dall'Amministrazione nel corso di questi anni, secondo un filo logico conduttore, esponendone le criticità ma anche i criteri e le modalità procedurali adottate nonché l'insieme di norme caratterizzanti, spesso confuse e disorganiche, che hanno interessato il Fondo e che hanno dato adito a dubbi interpretativi e contrasti anche tra gli operatori del settore.

Sarà opportuna in tale contesto, una disamina sommaria della normativa che ha interessato lo stesso Fondo nazionale per le politiche sociali a partire proprio dall'anno 1998, anno di istituzione, approfondendo successivamente gli aspetti dei singoli provvedimenti di riparto annuale, ciascuno secondo la sua complessità, dovuta per lo più agli interventi legislativi succedutisi negli anni e che ne hanno profondamente mutato l'assetto e gli aspetti qualificanti.

Il Fondo nazionale per le politiche sociali

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, ha previsto, all’articolo 59, comma 44, l’istituzione del “Fondo per le politiche sociali” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione iniziale di lire 28 miliardi per l’anno 1998, di lire 115 miliardi per l’anno 1999 e lire 143 miliardi per l’anno 2000.

A tale dotazione iniziale, il successivo comma 46 del medesimo articolo ha fatto confluire le risorse relative agli interventi disciplinati dalle sottoelencate leggi:

- legge 19 novembre 1987, n. 476 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ecc.”;
- legge 19 luglio 1991, n. 216 recante “Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose”;
- legge 11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato”;
- legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- legge 28 agosto 1997, n. 284 recante “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”;
- legge 28 agosto 1997, n. 285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

L’obiettivo prioritario del predetto comma 46 è stato quello di ricondurre in un unico Fondo gli stanziamenti previsti dalle varie leggi tematiche, operando in tal modo una prima razionalizzazione della normativa di settore poi conclusa con l’emanazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Un’ulteriore esigenza è stata quella di unificare, anche sotto l’aspetto della responsabilità politica, tutta una serie di interventi disciplinati in modo settoriale e di sottoporre gli stessi ad una logica di tipo programmatorio. Pertanto, sotto tale profilo e con riguardo ai sopraindicati aspetti, vanno interpretate le disposizioni stabilite dai commi 45, 46 e 47 del richiamato articolo 59 della legge n. 449 del 1997.

In particolare poi, il comma 45 ha individuato ambiti e finalità del Fondo, delineando una sorta di programmazione della spesa nei settori di intervento di seguito indicati:

- la promozione di interventi per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di handicap, il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri;
- il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle Regioni e dagli enti locali;
- la promozione di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;
- la sperimentazione di misure di contrasto delle povertà;
- la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all'articolo 133, comma 1, ha successivamente modificato la denominazione da Fondo a “Fondo *nazionale* per le politiche sociali”, qualificandone in tal modo la portata ed il carattere nazionale. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 133 ha poi previsto delle ulteriori integrazioni facendo confluire anche le risorse per i seguenti interventi:

- Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia (Legge 23 dicembre 1997, n. 451);
- Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Legge 6 marzo 1998, n. 40 – art. 43 - Fondo nazionale per le politiche migratorie).

Da ultimo, lo stesso articolo 133, al comma 4, ha previsto l'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 prima di procedere all'effettivo trasferimento delle risorse secondo le varie finalizzazioni e priorità.

Così conclusa la prima fase di unificazione ed accorpamento di tutti gli interventi legislativi preesistenti in campo sociale, la successiva legislazione ha sempre

coerentemente fatto riferimento in termini di stanziamento alle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Successivamente, la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e, soprattutto, la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), articolo 80, comma 17, hanno riordinato l’assetto normativo, ridefinendo l’insieme delle leggi i cui stanziamenti confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali:

- a) D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
- c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
- d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
- f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
- g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
- h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
- i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
- m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad esclusione delle somme stanziare dall'articolo 18 (lettera così modificata successivamente dall'art. 12, legge 11 agosto 2003, n. 228);
- n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
- o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
- p) legge 23 dicembre 1998, n. 448, articoli 65 e 66;
- q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
- r) legge 18 febbraio 1999, n. 45;
- r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
- r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13.

Le lettere r-bis e r-ter sono state poi aggiunte dal comma 2 dell'art. 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Nella prospettare un sistema integrato di risorse a più livelli istituzionali che sia anche di impulso a forme di compartecipazione tra soggetti pubblici e privati al finanziamento delle politiche sociali, la legge n. 328 del 2000, accelerando quel processo di razionalizzazione della normativa di settore e collegando obiettivi alle risorse, ha visibilmente incrementato lo stanziamento complessivo.

Ammontare delle risorse del FNPS 1998 – 2004

Anno 1998	€ 381.455.065
Anno 1999	€ 516.276.139
Anno 2000	€ 508.116.120
Anno 2001	€ 1.590.713.072
Anno 2002	€ 1.622.889.199
Anno 2003	€ 1.716.555.931
Anno 2004	€ 1.734.346.940

Le innovazioni introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha previsto la riforma del titolo V della Costituzione, ha poi certamente posto seri dubbi di compatibilità con la normativa preesistente. E' in quest'ottica che va inquadrata l'intenzione del legislatore di uniformare la normativa di riferimento al nuovo dettato costituzionale.

Infatti, con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) all'articolo 46, comma 1, è stato stabilito che il Fondo nazionale per le politiche sociali "è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni", ma che tali stanziamenti affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali senza vincolo di destinazione.

L'obiettivo è quello di assegnare, di fatto, alle Regioni e Province autonome, un valido strumento di programmazione e di gestione delle risorse, che rappresenti un'efficace leva finanziaria e sia svincolato da obiettivi predefiniti, premessa indispensabile e necessaria per ottemperare ai rafforzati principi di autonomia e *devolution*.

Perde pertanto di significatività allo stato attuale un riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo la prassi amministrativa adottata fino all'anno 2002.

Dall'anno 2003, in accordo con le Regioni e le Province autonome, è in corso una revisione dell'intero procedimento che tenga conto delle mutate esigenze e delle problematiche esposte.

*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche
sociali per l'anno 1998*

L'articolo 59, comma 46 della legge n. 449 del 1997 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha stabilito che a decorrere dall'anno 1998, gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative in materia di politiche sociali di seguito indicate confluiscono al Fondo per le politiche sociali:


- legge 19 novembre 1987, n. 476 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ecc." ;
- legge 19 luglio 1991, n. 216 recante "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose";
- legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato";
- legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- legge 28 agosto 1997, n. 284 recante "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati";
- legge 28 agosto 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

Dall'analisi finanziaria delle predette disposizioni, nonché del comma 44 dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, è risultato che le complessive risorse confluenti nel Fondo nazionale per le politiche sociali e destinate ad essere trasferite ammontano complessivamente a lire 738.599.998.000.

D'intesa con le varie Amministrazioni, con una serie di provvedimenti finalizzati al perseguimento degli interventi previsti e al raggiungimento dei vari obiettivi istituzionali del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAS) si è provveduto al trasferimento delle risorse.

La ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali è risultata, pertanto, così articolata:

- quota a gestione statale	L. 107.571.250.000
- quota destinata alle Regioni e Province autonome	L. 246.829.350.000
- quota destinata agli Enti locali	L. 365.699.398.000
- quota a gestione INPS	L. 18.500.000.000
Totale	L. 738.599.998.000



Decreto ministeriale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali

– anno 1998 –

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. in data 18 maggio 1996, con il quale è stato conferito l'incarico per la solidarietà sociale al Ministro senza portafoglio On.le Livia Turco;

VISTO il D.P.C.M. in data 31 maggio 1996, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

VISTO l'articolo 59, commi 44, 45, 46, 47, 48 e 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i quali vengono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali, al quale affluiscono gli stanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

CONSIDERATO che le suddette disposizioni conferiscono al Ministro per la solidarietà sociale la competenza circa la ripartizione annuale degli stanziamenti affluenti al Fondo per le politiche sociali;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 453 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000;

VISTO il decreto 27 dicembre 1997, con cui il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998;

VALUTATE le risorse finanziarie da destinare, per l'anno finanziario 1998, alla realizzazione degli interventi disciplinati dalle norme sopra indicate, con affluenza al Fondo per le politiche sociali;

SENTITI i Ministri di Grazia e Giustizia, della Pubblica Istruzione, dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità, interessati alla realizzazione di tali interventi;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 11 marzo 1998, registrato alla Corte in data 17 marzo 1998, reg. 1, foglio 391, con il quale sono state disposte variazioni in diminuzione per complessive lire 710.599.998.000, in termini di competenza e cassa, in alcune unità previsionali di base

comprese negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero della Sanità per l'anno finanziario 1998 e, contestualmente, è stata disposta la variazione in aumento per lo stesso importo di lire 710.599.998.000, in termini di competenza e cassa, sul capitolo 2961 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – tabella 2, 12. FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE – per l'anno finanziario 1998;

CONSIDERATO che la suddetta legge di bilancio n. 453/97 prevede, per l'anno 1998, una dotazione del capitolo 2961 sopra citato di lire 28.000.000.000, in termini di competenza e cassa, e che, pertanto, la disponibilità complessiva da ripartire per il corrente esercizio finanziario ammonta a lire 738.599.998.000;

RAVVISATA la necessità di provvedere a tale ripartizione;

RAVVISATA, altresì, la necessità di modificare la denominazione dei capitoli 2943, 2944 e 6965 iscritti nella tabella 2 – 12. FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE – U.P.B. 12.1.1.0 Funzionamento – al fine di rendere lo strumento del bilancio più aderente alle necessità di funzionamento del Dipartimento per gli Affari Sociali;

RITENUTO, da ultimo, nell'ambito della ripartizione di cui trattasi, di dover prevedere un aumento, in termini di competenza e cassa, delle dotazioni dei capitoli 2943, 2944, 2945, 6947 e 6965 iscritti nella Tabella 2 – 12. FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE – U.P.B. 12.1.1.0 Funzionamento - , per l'anno finanziario 1998, allo scopo di consentire il soddisfacimento delle esigenze del Dipartimento per gli Affari Sociali finalizzate al perseguimento degli accresciuti obiettivi istituzionali;

DECRETA

Art. 1

La disponibilità finanziaria per l'anno 1998 di lire 738.599.998.000, in termini di competenza e cassa, affluita al capitolo 2961 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – tabella 2, 12. FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE – per la quota di lire 28.000.000.000 mediante stanziamento profferito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 453 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e per la quota di lire 710.599.998.000 in virtù del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 11 marzo 1998 citato in premessa, è ripartita così come indicato nella tabella allegata (Allegato "A") che forma parte integrante del presente decreto.

La disponibilità residua di lire 113.000.000.000 sul capitolo 2961 sarà ripartita con successivi decreti.

Art. 2

Per corrispondere alle esigenze del Dipartimento per gli Affari Sociali finalizzate al perseguimento degli accresciuti obiettivi istituzionali, i capitoli 2943, 2944 e 6965 iscritti nella Tabella 2 – 12. FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE – U.P.B. 12.1.1.0 Funzionamento – dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono così ridenominati:

- Cap. 2943 “Spese per le relazioni pubbliche, per la comunicazione istituzionale, per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni”;
- Cap. 2944 “Spese per studi indagini, rilevazioni e lavori di ricerca. Spese per l’acquisto di macchine e attrezzature speciali ed attrezzature informatiche, di programmi relativi a servizi informatici e banche dati”;
- Cap. 6965 “Spese di ufficio e per l’acquisto di piccole macchine. Spese di arredo”.

Art. 3

Allo scopo di consentire il soddisfacimento delle esigenze del Dipartimento per gli Affari Sociali finalizzate al perseguimento degli accresciuti obiettivi istituzionali, le dotazioni dei capitoli 2943, 2944, 2945, 6947 e 6965, iscritti nella Tabella 2 – 12. FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE – U.P.B. 12.1.1.0 Funzionamento – per l’anno finanziario 1998, sono aumentate, in termini di competenza e cassa, degli importi indicati nella tabella di cui all’allegato “A” al presente decreto.

Art. 4

Nell’unità previsionale di base 12.1.2.3 – Interventi integrativi disabili – della Tabella 2 – 12. FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituito il capitolo recante la denominazione sotto riportata, in precedenza iscritto, con la medesima denominazione, nell’unità previsionale di base 4.1.2.3 Interventi integrativi disabili, capitolo 3671, tabella 15 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:

“Somma da erogare per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni concesse a favore dei genitori o familiari di persona handicappata ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica Ufficio Centrale del Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, li 31 marzo 1998

IL MINISTRO
Livia Turco

DENOMINAZIONE	CAP.	COMPETENZA	CASSA
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO E PER LA CONFERENZA NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO	2948 P.C.M.	755.000.000	755.000.000
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TELEFONICI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 COMMA C DEL D.L. 18.3.96, N.130	2950 P.C.M.	1.100.000.000	1.100.000.000
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA E PER GLI ESPERTI A SUPPORTO DELLO STESSO, DELLA COMMISSIONE ISTITUITA PER L'ESAME DEI PROGETTI FINALIZZATI AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL DECRETO DEL	2952 P.C.M.	400.000.000	400.000.000
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE, CONSULENZA, MONITORAGGIO E SUPPORTO TECNICO DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 28 AGOSTO 1997, N.285	2953 P.C.M.	3.000.000.000	3.000.000.000
CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI INTERVENTO ALLO SCOPO DI PROMUOVERE L'INSERIMENTO SOCIALE, SCOLASTICO E LAVORATIVO DELLE PERSONE PRIVE DELLA VISTA CON ULTERIORI MENOMAZIONI DI NATURA SENSORIALE, MOTORIA, INTELLET	2958 P.C.M.	12.000.000.000	12.000.000.000
CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO-CIECHI	2959 P.C.M.	2.000.000.000	2.000.000.000
FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA	2966 P.C.M.	242.705.000.000	242.705.000.000
FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE	2967 P.C.M.	312.000.000.000	312.000.000.000
FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SOCIALI PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE	4292 MIN. INTERNO	30.000.000.000	30.000.000.000
SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLE AGEVOLAZIONI CONCESSE A FAVORE DEI GENITORI O FAMILIARI DI PERSONA HANDICAPPATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104	N.I. (EX 3671 MIN. LAVORO)	18.500.000.000	18.500.000.000
SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE, PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	2943 P.C.M.	620.000.000	620.000.000
SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLE AGEVOLAZIONI CONCESSE A FAVORE DEI GENITORI O FAMILIARI DI PERSONA HANDICAPPATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104	2944 P.C.M.	1.200.000.000	1.200.000.000
ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	2945 P.C.M.	70.000.000	70.000.000
MANUTENZIONE, CONDUZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	6947 P.C.M.	750.000.000	750.000.000
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	6965 P.C.M.	500.000.000	500.000.000
FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	2961 P.C.M.	113.000.000.000	113.000.000.000
SOMMANO		738.599.998.000	738.599.998.000

*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche
sociali per l'anno 1999*

La legge 23 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1999 e per il triennio 1999 – 2001 ha stabilito in lire 999.650.000.000 la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno finanziario 1999.

Le successive procedure di riparto hanno tenuto ovviamente conto delle innovazioni disposte dal decreto legislativo n. 112 del 1998 che, oltre ad integrare gli stanziamenti del Fondo, ha previsto quel processo di concertazione a livello territoriale, per il tramite della Conferenza Unificata, in base al quale le procedure di riparto degli stanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali sono diventate un atto di coordinamento e programmazione di più enti istituzionali.

L'importanza di questa fase si è ovviamente, consolidata e rafforzata con il passare degli anni, alla luce delle riforme istituzionali orientate verso un'ottica in senso federalista dello Stato.

Nelle more dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza (la n. 328 del 2000) e del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003, che hanno definito in maniera puntuale alcune procedure di riparto delle risorse, si è ritenuto di dover procedere alla ripartizione mantenendo, ove possibile, l'entità degli stanziamenti previsti dalle varie leggi di settore, senza modificare in maniera sostanziale il quadro complessivo delle dotazioni finanziarie da assegnare alle singole attività da svolgere nel campo delle politiche sociali. Fermo restando tale orientamento di carattere generale, per alcuni settori sono stati previsti lievi scostamenti finanziari determinati dall'analisi dell'iter gestionale degli anni precedenti. Inoltre, in aggiunta agli stanziamenti consueti previsti dalle leggi di settore, sono state previste ulteriori finalizzazioni, quali:


- stanziamento della somma di lire 224.000.000.000 per l'attuazione dell'articolo 59, comma 47, della legge n. 449 del 1997 che ha previsto, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che disciplinano trasferimenti di reddito alle persone, l'introduzione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli;
- stanziamento della somma di lire 10.000.000.000 per il rifinanziamento del Fondo per la realizzazione di progetti umanitari in Albania. Si tratta, in particolare, di interventi a sostegno delle famiglie albanesi per il rientro in patria, con particolare riferimento al rimpatrio dei minori;
- stanziamento della somma di lire 7.220.000.000, pari allo 0,7 per cento circa della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, per la copertura degli oneri di funzionamento del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il raggiungimento

delle finalità previste dall'articolo 59, comma 44, della citata legge n. 449 del 1997;

- stanziamento della somma di lire 200.000.000.000 per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- stanziamento della somma di lire 30.000.000.000 per il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti sociali per interventi a favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

La ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali è risultata, pertanto, così articolata:

- quota a gestione statale	L. 162.750.000.000
- quota destinata alle Regioni e Province autonome	L. 500.800.000.000
- quota destinata agli Enti locali	L. 317.600.000.000
- quota a gestione INPS	L. 18.500.000.000
Totale	L. 999.650.000.000



Decreto ministeriale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali

– anno 1999 –

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. in data 22 ottobre 1998, con il quale è stato conferito l'incarico per la solidarietà sociale al Ministro senza portafoglio On.le Livia Turco;

VISTO il D.P.C.M. in data 10 novembre 1998, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

VISTO l'articolo 59, commi 44, 45, 46, 47, 48 e 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i quali vengono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali, al quale affluiscono gli stanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266; 5 febbraio 1992, n.104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

CONSIDERATO che le suddette disposizioni conferiscono al Ministro per la solidarietà sociale la competenza circa la ripartizione annuale degli stanziamenti affluenti al Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali" ed integrato con gli stanziamenti previsti dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e dall'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 454 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001;

VISTO il decreto 30 dicembre 1998, con cui il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999;

SENTITO il Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO che, per l'anno 1999, la dotazione del capitolo 2961 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 12 FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE – ascende a lire 999.650.000.000, in termini di competenza e cassa;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria di lire 999.650.000 del citato capitolo 2961 deve essere ripartita tra i seguenti settori di intervento così come indicato dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nell'adunanza del 18 marzo 1999:

INTERVENTI INTEGRATIVI DISABILI	L.	132.550.000.000
INFANZIA E ADOLESCENZA	L.	355.000.000.000
LOTTA ALLA DROGA	L.	202.080.000.000
PROTEZIONE E ASSISTENZA SOCIALE	L.	224.000.000.000
POLITICHE MIGRATORIE	L.	68.000.000.000
VOLONTARIATO	L.	800.000.000
SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	L.	10.000.000.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO	L.	<u>7.220.000.000</u>
SOMMANO	L.	999.650.000.000

VALUTATE le esigenze legate alle attività con onere a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, in rapporto alle risorse a disposizione per l'anno 1999;

RITENUTO, nell'ambito di tale ripartizione, di dover prevedere un aumento, in termini di competenza e cassa, delle dotazioni dei capitoli 1162, 1522, 1523, 2904, 2941, 2943, 2945, 2947, 6947 e 6996 iscritti nella tabella 2, - 12. FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE – U.P.B. 12.1.1.0 Funzionamento -, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1999, allo scopo di consentire il soddisfacimento delle esigenze del Dipartimento per gli Affari Sociali finalizzate al perseguimento degli accresciuti obiettivi istituzionali;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla conseguente ripartizione del Fondo per capitoli di spesa, al fine di dare avvio al complesso delle attività da svolgersi nel corrente anno nel settore delle politiche sociali;

RITENUTO di dover procedere all'istituzione di un apposito capitolo di spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale del Dipartimento per gli Affari Sociali, onde consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane in rapporto alle complesse attività da svolgere;

DECRETA

Art. 1

La disponibilità finanziaria di lire 999.650.000.000, in termini di competenza e cassa, giacente sul capitolo 2961 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – tabella 2, 12. FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE – per effetto dello stanziamento profferito dalla legge 23 dicembre 1998, n. 454 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, è ripartita tra i seguenti settori di intervento, così come specificato nella tabella allegata -Allegato "A"- che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 12.1.1.0 – Funzionamento – della tabella 2 – 12. FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE – dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituito il capitolo recante la denominazione “Spese per la formazione e l’aggiornamento del personale” e con lo stanziamento indicato nella citata tabella “A”.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, ai competenti organi di controllo.

Roma, li 24 marzo 1999

IL MINISTRO
Livia Turco

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 1999			
DENOMINAZIONE	CAP.	COMPETENZA	CASSA
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI INDAGINE SULLA POVERTA' E SULLA EMARGINAZIONE, IVI COMPRESI I RIMBORSI E I COMPENSI AGLI ESPERTI, E PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE STESSA PREVISTE DALLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1990, N.354	1162 P.C.M.	300.000.000	300.000.000
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E DI ANALISI PER L'INFANZIA E PER L'OSSERVATORIO NAZIONALE PER L'INFANZIA	2940 P.C.M.	4.000.000.000	4.000.000.000
SPESA PER PROGETTI SPERIMENTALI AVENTI AD OGGETTO INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, PER INDAGINI STATISTICHE E CONOSCITIVE SULL'HANDICAP E PER LA CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELL'HANDICAP	2946 P.C.M.	40.000.000.000	40.000.000.000
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO E PER LA CONFERENZA NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO	2948 P.C.M.	800.000.000	800.000.000
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE E DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE POLITICHE DELL'HANDICAP	2949 P.C.M.	50.000.000	50.000.000
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TELEFONICI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 COMMA C DEL D.L. 18.3.96, N.130	2950 P.C.M.	1.280.000.000	1.280.000.000
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA E PER GLI ESPERTI A SUPPORTO DELLO STESSO, DELLA COMMISSIONE ISTITUITA PER L'ESAME DEI PROGETTI FINALIZZATI AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL DECRETO DEL	2952 P.C.M.	800.000.000	800.000.000
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE, CONSULENZA, MONITORAGGIO E SUPPORTO TECNICO DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 28 AGOSTO 1997, N.285	2953 P.C.M.	3.000.000.000	3.000.000.000
FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI UMANITARI IN ALBANIA	2957 P.C.M.	10.000.000.000	10.000.000.000
CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI INTERVENTO ALLO SCOPO DI PROMUOVERE L'INSERIMENTO SOCIALE, SCOLASTICO E LAVORATIVO DELLE PERSONE PRIVE DELLA VISTA CON ULTERIORI MENOMAZIONI DI NATURA SENSORIALE MOTORIA, INTELLETT	2958 P.C.M.	12.000.000.000	12.000.000.000
CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO-CIECHI	2959 P.C.M.	2.000.000.000	2.000.000.000
SOMMA DA EROGARE ALLE REGIONI A TITOLO DI CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI CUI AI COMMI 3 E 4 DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N.451	2962 P.C.M.	6.000.000.000	6.000.000.000
SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLE AGEVOLAZIONI CONCESSE A FAVORE DEI GENITORI O FAMILIARI DI PERSONA HANDICAPPATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104	2963 P.C.M.	18.500.000.000	18.500.000.000
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE	2964 P.C.M.	68.000.000.000	68.000.000.000
FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA	2966 P.C.M.	200.000.000.000	200.000.000.000
FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE	2967 P.C.M.	312.000.000.000	312.000.000.000
FONDO DA RIPARTIRE PER L'ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO DI CUI ALL'ART.59, COMMI 47 E 48 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1998, N.449	2968 P.C.M.	224.000.000.000	224.000.000.000
FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SOCIALI PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE	4292 MIN. INTERNO	30.000.000.000	30.000.000.000
SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA E FAMILIARE IN ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALL'ART.39, COMMA 2 LETTERA 1 BIS) E 1 TER) DELLA LEGGE N.104 DEL 1992	6971 P.C.M.	60.000.000.000	60.000.000.000
ACQUISTO DI MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE	1522 P.C.M.	843.000.000	843.000.000
SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO	1523 P.C.M.	378.000.000	378.000.000
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE APPLICATO AD UFFICI AVENTI FUNZIONI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO	2904 P.C.M.	400.000.000	400.000.000
COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	2941 P.C.M.	600.000.000	600.000.000
SPESA PER LE RELAZIONI PUBBLICHE, PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	2943 P.C.M.	3.500.000.000	3.500.000.000
ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	2945 P.C.M.	20.000.000	20.000.000
SPESA DI RAPPRESENTANZA	2947 P.C.M.	15.000.000	15.000.000
MANUTENZIONE, CONDUZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	6947 P.C.M.	1.074.000.000	1.074.000.000
SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	6996 P.C.M.	10.000.000	10.000.000
SPESA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	N.I. P.C.M.	80.000.000	80.000.000
FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	2961 P.C.M.	-	-
SOMMANO		999.650.000.000	999.650.000.000

*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche
sociali per l'anno 2000*

La legge 23 dicembre 1999, n. 489 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000 e per il triennio 2000 – 2002 ha stabilito la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali in lire 983.850.000.000.


Si è deciso pertanto di mantenere, ove possibile, l'entità degli stanziamenti previsti dalle varie leggi di settore, senza modificare il quadro complessivo delle dotazioni finanziarie da assegnare alle singole attività ed interventi.

Tale orientamento si evidenzia, in modo analitico, nelle linee essenziali del provvedimento di riparto e dall'ammontare dei singoli stanziamenti finalizzati da cui deriva l'importo complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali, quali:

- stanziamento della somma di lire 190.000.000.000 per il completamento della sperimentazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge n. 449 del 1997;
- stanziamento della somma di lire 2.000.000.000 per il rifinanziamento del Fondo per il volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
- stanziamento della somma di lire 200.000.000.000 a favore del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- stanziamento di lire 38.579.500.000 per la realizzazione di progetti sperimentali previsti dalla legge n. 162 del 1998 in materia di handicap;
- stanziamento della somma di lire 6.570.500.000, per la copertura degli oneri di funzionamento del Dipartimento per gli Affari Sociali, di cui lire 300.000.000 destinati al funzionamento della Commissione di indagine sulla povertà e l'emarginazione (inserita tra le strutture del Dipartimento) ed indicati quali interventi in tema di protezione ed assistenza sociale;
- stanziamento di lire 10.200.000.000, per le spese di funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476;
- accantonamento della somma di lire 30.000.000.000 disposto con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2000, al fine di far fronte all'emergenza verificatasi in alcuni Comuni per l'assistenza alle persone senza fissa dimora.

La ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali è risultata, pertanto, così articolata:

- quota a gestione statale (di cui a gestione INPS L. 22.500.000.000)	L. 174.175.000.000
- quota destinata alle Regioni e Province autonome	L. 483.075.000.000
- quota destinata agli Enti locali	L. 326.600.000.000
Totale	L. 983.850.000.000



Decreto ministeriale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali

– anno 2000 –

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. in data 22 dicembre 1999, con il quale l'On.le Livia Turco è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il D.P.C.M. in data 22 dicembre 1999, con il quale è stato conferito l'incarico per la solidarietà sociale al Ministro senza portafoglio On.le Livia Turco;

VISTO l'articolo 59, commi 44, 45, 46, 47, 48 e 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i quali vengono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali, al quale affluiscono gli stanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216; 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

CONSIDERATO che le suddette disposizioni conferiscono al Ministro per la solidarietà sociale la competenza circa la ripartizione annuale degli stanziamenti affluenti al Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali" ed integrato con gli stanziamenti previsti dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e dall'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 489 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002;

CONSIDERATO che, per l'anno 2000, la dotazione del capitolo 6050 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Centro di responsabilità amministrativa 21 FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE – ascende a lire 983.850.000.000;

VALUTATE le esigenze legate alle attività con onere a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, in rapporto alle risorse a disposizione per l'anno 2000;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad una ripartizione per settori di intervento del Fondo in argomento, al fine di dare tempestivo avvio al complesso delle attività da svolgersi nel corrente anno nell'ambito delle politiche sociali;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 129, lettera e), del citato decreto legislativo n. 112/98, ed in attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza, di dover procedere a tale ripartizione evitando, ove possibile, rilevanti discostamenti rispetto agli stanziamenti profferiti dalle varie leggi di settore, stanziamenti peraltro individuati sulla base di specifiche analisi delle necessità riferite alle diverse attività da svolgere nel campo delle politiche sociali;

RAVVISATA la necessità di dover destinare la quota di lire 2 miliardi per il rifinanziamento del Fondo per il volontariato;

RAVVISATA, altresì, la necessità di dover destinare una quota pari a circa lo 0,6 per cento delle disponibilità per la copertura degli oneri di funzionamento del Dipartimento per gli Affari Sociali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

SENTITA la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Art. 1

La disponibilità finanziaria di lire 983.850.000.000 giacente sul capitolo 6050 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Centro di responsabilità amministrativa 21 FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE – per effetto dello stanziamento profferito dalla legge 23 dicembre 1999, n. 489 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, è ripartita tra i seguenti settori di intervento, così come specificato nella tabella allegata - Allegato "A"- che forma parte integrante del presente decreto:

INTERVENTI INTEGRATIVI DISABILI	L.	134.129.500.000
INFANZIA E ADOLESCENZA	L.	329.300.000.000
LOTTA ALLA DROGA	L.	200.000.000.000
PROTEZIONE E ASSISTENZA SOCIALE	L.	220.300.000.000
POLITICHE MIGRATORIE	L.	81.000.000.000
VOLONTARIATO	L.	12.800.000.000
SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	L.	50.000.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO	L.	<u>6.270.500.000</u>
SOMMANO	L.	983.850.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, ai competenti organi di controllo.

Roma, li 17 febbraio 2000

IL MINISTRO
Livia Turco

N	n	SETTORI D'INTERVENTO	STANZIAMENTO COMPLESSIVO ASSEGNATO	QUOTA A GESTIONE STATALE	QUOTA ASSEGNATA ALLE REGIONI e P.A.	QUOTA ASSEGNATA AGLI ENTI LOCALI
		INTERVENTI INTEGRATIVI DISABILI				
1		Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."				
	1.a	Somme da corrispondere alle Regioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 39, comma 2, lett. I-bis e I-ter, introdotti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162	59.000.000.000		59.000.000.000	
	1.b	Somme destinate al funzionamento della Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap ed alla realizzazione di progetti sperimentali. Attività stabilite dalla legge 21 maggio 1998, n. 162	38.579.500.000	38.579.500.000		
	1.c	Agevolazioni per i genitori di persone handicappate, previste dall'art.33	22.500.000.000	22.500.000.000		
	1.d	Spese per il funzionamento del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap e Commissione permanente di cui all'art.41	50.000.000	50.000.000		
2		Legge 28 agosto 1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati."				
	2.a	Somme da corrispondere alle Regioni per le attività previste dall'art. 3 comma 1	12.000.000.000		12.000.000.000	
	2.b	Contributo annuo alla Federazione nazionale pro-ciechi, stabilito dall'art.3, comma 3	2.000.000.000	2.000.000.000		
		SOMMANO	134.129.500.000	63.129.500.000	71.000.000.000	-

N	n	SETTORI D'INTERVENTO	STANZIAMENTO COMPLESSIVO ASSEGNATO	QUOTA A GESTIONE STATALE	QUOTA ASSEGNATA ALLE REGIONI e P.A.	QUOTA ASSEGNATA AGLI ENTI LOCALI
		INFANZIA E ADOLESCENZA				
3		Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"				
	3.a	Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Somme da corrispondere alle Regioni per le attività stabilite all'art.1	312.000.000.000		218.400.000.000	93.600.000.000
	3.b	Spese per il servizio d'informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico, stabilito dall'art.8	3.000.000.000	3.000.000.000		
4		Legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"				
	4.a	Spese per il funzionamento Osservatorio naz.le per l'infanzia istituito dall'art. 2	4.000.000.000	4.000.000.000		
5		Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"				
	5.a	Onere previsto per l'attività di coordinamento - art. 17, comma 4	100.000.000	100.000.000		
6		Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di minori stranieri"				
		SOMMANO	10.200.000.000	10.200.000.000		
			329.300.000.000	17.300.000.000	218.400.000.000	93.600.000.000

N	n	SETTORI D'INTERVENTO	STANZIAMENTO COMPLESSIVO ASSEGNATO	QUOTA A GESTIONE STATALE	QUOTA ASSEGNATA ALLE REGIONI e P.A.	QUOTA ASSEGNATA AGLI ENTI LOCALI
		LOTTA ALLA DROGA				
7		D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze"				
	7.a	Oneri per il funzionamento della Commissione per l'esame dei progetti, della Consulta degli esperti e dell'Osservatorio permanente	2.100.000.000	2.100.000.000		
	7.b	Oneri per il funzionamento dei Servizi telefonici - Drogatel e per la campagna informativa contro la droga	12.200.000.000	12.200.000.000		
	7.c	Fondo nazionale lotta alla droga, di cui all'art. 127	185.700.000.000	46.425.000.000	139.275.000.000	
		SOMMANO	200.000.000.000	60.725.000.000	139.275.000.000	-
		PROTEZIONE E ASSISTENZA SOCIALE				
8		Legge 22 novembre 1990, n. 354 "Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sulla emarginazione"	300.000.000	300.000.000		
9		Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"				
	9.a	Reddito minimo d'inserimento, istituito dall'art. 59, comma 47	190.000.000.000			190.000.000.000
10		Ordinanza P.C.M. 21 gennaio 2000 - G.U. 18 del 24-1-2000 "Disposizioni urgenti per fronteggiare la grave emergenza riguardante le persone che versano in stato di povertà estrema e che si trovano senza fissa dimora"	30.000.000.000			30.000.000.000
		SOMMANO	220.300.000.000	300.000.000	-	220.000.000.000

N	n	SETTORI D'INTERVENTO	STANZIAMENTO COMPLESSIVO ASSEGNATO	QUOTA A GESTIONE STATALE	QUOTA ASSEGNATA ALLE REGIONI e P.A.	QUOTA ASSEGNATA AGLI ENTI LOCALI
11		POLITICHE MIGRATORIE				
		Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"				
	11.a	Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito dall' art. 43, comma 1	81.000.000.000	13.600.000.000	54.400.000.000	13.000.000.000
		SOMMANO	81.000.000.000	13.600.000.000	54.400.000.000	13.000.000.000
12		VOLONTARIATO				
		Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato"				
	12.a	Fondo per il volontariato, istituito dall'articolo 12, comma 2	2.000.000.000	2.000.000.000		
13		Legge 27 luglio 1994, n. 465 "Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1994 in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e del volontariato"				
	13.a	Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e per la Conferenza nazionale del volontariato, previste dall'art. 4	800.000.000	800.000.000		
14		Legge 15 dicembre 1998, n. 438 "Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale"				
		SOMMANO	10.000.000.000	10.000.000.000		
			12.800.000.000	12.800.000.000	-	-

N	n	SETTORI D'INTERVENTO	STANZIAMENTO COMPLESSIVO ASSEGNATO	QUOTA A GESTIONE STATALE	QUOTA ASSEGNATA ALLE REGIONI e P.A.	QUOTA ASSEGNATA AGLI ENTI LOCALI
15		SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE				
		Legge 20 giugno 1997, n. 174 "Fondo per la realizzazione di progetti umanitari in Albania" SOMMANO	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000		
16		ONERI DI FUNZIONAMENTO				
		Accantonamento Quota da destinare alla copertura degli oneri di funzionamento del Dipartimento per gli Affari Sociali per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 SOMMANO	6.270.500.000 6.270.500.000	6.270.500.000 6.270.500.000		
		RIEPILOGO GENERALE				
		INTERVENTI INTEGRATIVI DISABILI	134.129.500.000	63.129.500.000	71.000.000.000	-
		INFANZIA E ADOLESCENZA	329.300.000.000	17.300.000.000	218.400.000.000	93.600.000.000
		LOTTA ALLA DROGA	200.000.000.000	60.725.000.000	139.275.000.000	-
		PROTEZIONE E ASSISTENZA SOCIALE	220.300.000.000	300.000.000	-	220.000.000.000
		POLITICHE MIGRATORIE	81.000.000.000	13.600.000.000	54.400.000.000	13.000.000.000
		VOLONTARIATO	12.800.000.000	12.800.000.000	-	-
		SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	50.000.000	50.000.000	-	-
		ONERI DI FUNZIONAMENTO	6.270.500.000	6.270.500.000	-	-
		SOMMANO	983.850.000.000	174.175.000.000	483.075.000.000	326.600.000.000

*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche
sociali per l'anno 2001*

L'ammontare del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001 ha risentito necessariamente delle modifiche normative apportate da una serie di disposizioni legislative, tra le quali la radicale riforma della legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", punto di svolta normativo del settore delle politiche sociali. E' con tale legge che si è potuto finalmente sostenere di aver posto le basi per una completa programmazione degli interventi nel settore delle politiche sociali.

Tuttavia, preme fin d'ora sottolineare che l'emanazione della legge n. 328 del 2000 è avvenuta quasi contemporaneamente alla riforma del titolo V della Costituzione che demanda allo Stato la determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni sociali, rimanendo di pertinenza regionale ogni altra competenza in materia di politiche sociali.

Ciò deve essere considerato in quanto la stessa valenza della riforma costituzionale ha posto seri dubbi di compatibilità con la legge n. 328 del 2000, tuttora in fase di studio ed approfondimento.

Comunque, per il quadro successivo delineatosi rimane utile, in questo contesto, il riesame degli aspetti principali tracciati dalla predetta legge quadro attinenti al Fondo nazionale per le politiche sociali.

Aspetti che potremmo riassumere nel seguente modo:

- a) definizione, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, di una disciplina concernente modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite al Fondo, con l'indicazione dei relativi principi e criteri direttivi;
- b) determinazione, a decorrere dall'anno 2002, dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali con la legge finanziaria, secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Il punto a) ha definito l'esigenza di una regolamentazione della procedura di riparto, con particolare riguardo ai principi e criteri.

Il punto b) ha demandato la quantificazione del complesso delle risorse alla legge finanziaria, strumento più flessibile di programmazione economico-finanziaria avente effetti sostanziali e non puramente formali.

Di notevole importanza è stata l'adozione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 - 2003 previsto dall'articolo 18 della legge n. 328 del 2000 che, oltre ad essere un atto di indirizzo di programmazione triennale di politiche sul territorio, ha rappresentato anche un utile strumento di previsione economica e finanziaria.

L'entrata in vigore del predetto piano ha permesso di prestare maggiore attenzione nell'evitare sovrapposizioni nel finanziamento di specifici settori o programmi di intervento e nel garantire altre integrazioni ai settori e ai programmi di intervento che, pur beneficiando di risorse assicurate da specifiche leggi, hanno necessità di maggiori risorse finanziarie.

Con riferimento alle procedure operative individuate dal citato piano, la metodologia proposta è volta a favorire:

- la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di assegnazione delle risorse, prevedendo il riparto in un'unica soluzione, ai sensi dell'articolo 80, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per l'anno 2001);
- la funzionalità rispetto alle esigenze di programmazione degli enti decentrati, prevedendo tempi e modalità tali da consentire alle Regioni, Province autonome e agli enti locali di conoscere, con certezza e con un sufficiente anticipo, su un orizzonte temporale tendenzialmente triennale, le risorse disponibili sulla base delle quali procedere alla programmazione delle politiche sociali;
- la trasparenza delle procedure, con riferimento sia alla ricognizione degli stanziamenti previsti dai diversi provvedimenti normativi, sia ai criteri adottati per la loro allocazione (fra settori di intervento e fra aree territoriali);

Con riferimento alla metodologia di allocazione delle risorse, lo schema logico propone un riparto a due livelli, (poi adottato successivamente per i riparti relativi alle annualità 2002, 2003):

- per aree di intervento, con riguardo alla articolazione degli interventi in base ai bisogni da soddisfare (evitando, in linea di principio, il riparto in base ai servizi da erogare);
- per aree territoriali, con riguardo alle dimensioni della popolazione destinataria dei programmi di intervento, opportunamente modificata secondo i fattori di correzione sulla base di quanto previsto dalla legge n. 328 del 2000.

Con riferimento ai criteri e ai parametri di riparto, per il primo triennio di validità del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003, la metodologia viene definita con riferimento:

- agli obiettivi di priorità sociale individuati per il periodo 2001-2003;
- all'esigenza di assicurare un congruo ammontare di risorse per l'attuazione della legge quadro e per l'avvio del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- ai criteri generali (demografici, economici e occupazionali) definiti dalla stessa legge n. 328 del 2000 sulla base dei dati statistici disponibili.

Pertanto, nell'anno 2001, dal punto di vista strettamente finanziario, ai fini della composizione complessiva delle risorse da utilizzare per le procedure di riparto, sono da indicare:

- l'articolo 20, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che dispone incrementi del Fondo nazionale per le politiche sociali per il perseguimento delle finalità prefissate dalla legge medesima, per gli importi di lire 106.700.000.000 per l'anno 2000 e di lire 761.500.000.000 per l'anno 2001;
- l'articolo 28, della stessa legge n. 328 del 2000 che integra il Fondo nazionale per le politiche sociali, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dell'importo di lire 20.000.000.000, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi a favore delle persone senza fissa dimora;

Ulteriori integrazioni sono state introdotte:

- dall'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", che ha disposto l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali di lire 10.000.000.000 per l'anno 2000 e di lire 15.000.000.000 per il 2001, da utilizzarsi per l'acquisto di autoambulanze e beni strumentali impiegati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, da parte delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- dalla legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003" che ha disposto lo stanziamento di, rispettivamente, lire 445.000.000.000 e lire 446.000.000.000, per la copertura degli oneri previsti dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la concessione di assegni ai nuclei familiari e di maternità, destinati alla gestione INPS.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, agli articoli 80 e 81, ha introdotto importanti e sostanziali modificazioni alla composizione ed all’ammontare complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali:

- Il comma 13 dell’art. 80, ha disposto, infatti, l’incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali dell’importo di lire 350.000.000.000 per l’anno 2001 e di lire 430.000.000.000 per l’anno 2002 finalizzato all’estensione del reddito minimo d’inserimento di cui al decreto legislativo n. 237 del 1998 recante “ Disciplina dell’introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell’istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell’articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- Il comma 14 del medesimo articolo ha specificato nel dettaglio alcuni degli interventi ai quali devono essere finalizzate le risorse del Fondo:
 - a) una quota, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, da destinare al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio;
 - b) un'altra quota, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico;
 - c) un'ulteriore quota, nel limite massimo di lire 20 miliardi, da destinare al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie;
- Il comma 15, infine, ha disposto lo stanziamento di lire 20.000.000.000 per l’anno 2001, per il finanziamento di programmi di prevenzione e assistenza dei minori vittime di reati in materia di sfruttamento ed abuso sessuale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269.
- Il comma 1 dell’articolo 81 ha previsto per l’anno 2001 un ulteriore stanziamento di lire 100.000.000.000 per la cura di soggetti con handicap grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Da ultimo, la stessa legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 80, comma 17, ha ridefinito la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali che risulta così derivante dalle seguenti disposizioni legislative:


- a) D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
- c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
- d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
- f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
- g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
- h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
- i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
- m) D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad esclusione delle somme stanziare dall'articolo 18 (lettera così modificata successivamente dall'art. 12, legge 11 agosto 2003, n. 228);
- n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
- o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
- p) legge 23 dicembre 1998, n. 448, articoli 65 e 66;
- q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
- r) legge 18 febbraio 1999, n. 45;
- r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
- r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13.

Le lettere r-bis e r-ter sono state poi aggiunte dal comma 2 dell'art. 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e pertanto gli adempimenti conseguenti sono stati adottati soltanto dal riparto 2002 in poi.

Altra sostanziale novità è rappresentata, inoltre, dalla ripartizione in un'unica soluzione dei medesimi stanziamenti (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Fondo nazionale per le politiche migratorie, Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, ecc.) confluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali tramite un unico provvedimento sottoposto al preventivo assenso della Conferenza Unificata, anziché come negli anni precedenti in più atti successivi, semplificando e razionalizzando in tal modo le procedure amministrative.

Da quanto sopra esposto ne consegue che per l'anno 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali è stato così ripartito:

- quota a gestione statale	L. 255.721.250.000
di cui:	
- a gestione diretta del DAS	L. 71.445.000.000
- destinate ad altre Amministrazioni	L. 59.276.250.000
- destinate ad associazioni di volontariato ed ONLUS	L. 125.000.000.000
- quota destinata alle Regioni e Province autonome	L. 1.467.228.750.000
- quota destinata agli Enti locali:	L. 436.100.000.000
- quota a gestione INPS:	L. 921.000.000.000
Totale	L. 3.080.050.000.000



Decreto ministeriale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali

– anno 2001 –

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. in data 27 aprile 2000, con il quale è conferito l’incarico per la solidarietà sociale al Ministro senza portafoglio On.le Livia Turco;

VISTO il D.P.C.M. in data 8 maggio 2000, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di solidarietà sociale al Ministro senza portafoglio On.le Livia Turco;

VISTO il D.P.C.M. in data 17 novembre 2000, concernente l’integrazione della delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale On.le Livia Turco per l’applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO l’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale sono emanate disposizioni circa l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

VISTO l’articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento viene ridenominato “Fondo nazionale per le politiche sociali”;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 389, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003”;

VISTO l’articolo 20, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che dispone incrementi del Fondo nazionale per le politiche sociali per il perseguimento delle finalità prefissate dalla legge medesima, ed, in particolare, per gli importi di lire 106.700.000.000 per l’anno 2000 e di lire 761.500.000.000 per il corrente anno 2001;

VISTO l’articolo 28 della citata legge n. 328/2000, con il quale il Fondo in parola è integrato, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dell’importo di lire 20.000.000.000, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi a favore delle persone senza fissa dimora;

VISTO l’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, “Misure in materia fiscale”, che dispone, tra l’altro, l’incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali di lire 10.000.000.000 per l’anno 2000 e di lire 15.000.000.000 per il 2001, da utilizzarsi per l’acquisto di autoambulanze e beni strumentali impiegati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, da parte delle associazioni di volontariato iscritte nei registri

di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", nel cui ambito, all'art. 80, comma 13, è disposto, tra l'altro, l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali dell'importo di lire 350.000.000.000 per il corrente anno 2001;

VISTO l'articolo 80, comma 15, della medesima legge n. 388/2000 che dispone lo stanziamento di lire 20.000.000.000 per l'anno 2001, per il finanziamento di programmi di prevenzione e assistenza dei minori vittime di reati in materia di sfruttamento ed abuso sessuale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269;

VISTO l'art. 81 della legge n. 388/2000 in argomento, con il quale è incrementata la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2001 di lire 100.000.000.000 per la cura di soggetti con handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, mediante finanziamento di programmi promossi da associazioni di volontariato ed altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore;

CONSIDERATO che le leggi di settore in materia di politiche sociali, già in avviata fase di attuazione, concorrono alla formazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'importo complessivo di lire 805.850.000.000, come da allegata tabella (Tabella 1);

VISTI gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la concessione di assegni ai nuclei familiari e di maternità, i cui stanziamenti, per il corrente anno finanziario 2001, sono definiti dalla sopra citata legge n. 388/2000 in rispettive lire 445.000.000.000 e lire 446.000.000.000;

CONSIDERATO che l'articolo 80 della più volte citata legge n. 388/2000 ridefinisce, al comma 17, il complesso delle norme di legge le cui risorse finanziarie affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali a far data dal primo gennaio 2001;

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 18 del medesimo articolo dispone il riparto annuale delle risorse afferenti alle seguenti disposizioni legislative, sulla base della normativa vigente ed in un'unica soluzione, con decreto del Ministro della solidarietà sociale fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 28 agosto 1997, n. 284; legge 28 agosto 1997, n. 285; legge 23 dicembre 1997, n. 451; legge 21 maggio 1998, n. 162; legge 18 febbraio 1999, n. 45; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

CONSIDERATO, tutto ciò stante, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2001 ammonta a complessive lire 3.080.050.000.000, di cui:

- lire 1.255.850.000.000 risultano presenti in bilancio, al capitolo 6050 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", iscritto nello stato di previsione del Ministero del

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Centro di responsabilità amministrativa 21 FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE –;

- lire 1.824.200.000.000 risultano già distribuiti ai pertinenti capitoli del citato bilancio, per gli importi corrispondenti ai singoli stanziamenti di legge;

VISTO il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2001-2003, in corso di emanazione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 328/2000;

VALUTATE le esigenze legate alle attività con onere a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, in rapporto alle risorse a disposizione per l'anno 2001;

RAVVISATA la necessità, in sede di prima attuazione della legge quadro n. 328/2000, di provvedere ad una ripartizione per settori d'intervento del Fondo in argomento, al fine di dare tempestivo avvio al complesso delle attività da svolgersi nel corrente anno nell'ambito delle politiche sociali e garantire la completa realizzazione degli interventi previsti dalla nuova normativa;

RITENUTO di dover procedere a tale ripartizione utilizzando i criteri previsti dalle singole leggi di settore, per quanto concerne le risorse da queste disposte, nonché di destinare alle regioni la massima parte delle risorse indistinte e non vincolate, sulla base delle seguenti aree di intervento:

- responsabilità familiari;
- diritti dei minori;
- persone anziane;
- povertà;
- disabili;
- avvio della riforma;

SENTITA la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nell'esprimere intesa sulla propria proposta di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell'art. 20, comma 7, legge 8 novembre 2000, n. 328, ha riformulato l'allegata tabella 6, relativa al "Riparto delle risorse indistinte", sulla scorta della proposta dei Presidenti delle regioni;

DECRETA

Art. 1

Le tabelle 1,2,3,4,5,6 e 7 allegate, formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001, ammontanti, nel complesso, a lire 3.080.050.000.000 (Tabella 2), sono ripartite come segue:

1. somme destinate alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano L. 1.467.228.750.000

2.	somme destinate ai Comuni	L.	436.100.000.000
3.	somme gestite dal Dipartimento per gli affari sociali	L.	71.445.000.000
4.	somme destinate ad altre Amministrazioni dello Stato	L.	59.276.250.000
5.	somme destinate alle associazioni di volontariato e ONLUS	L.	125.000.000.000
6.	somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	<u>L.</u>	<u>921.000.000.000</u>
	sommano	L.	3.080.050.000.000

Art. 3

La quota di lire 1.467.228.750.000 (Tabelle 5 e 7), destinata alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, è ulteriormente ripartita secondo i seguenti criteri:

1.	risorse finalizzate provenienti da leggi di settore (Tabella 3)	L.	554.528.750.000
2.	ulteriori finalizzazioni della legge n. 388/2000 – finanziaria 2001 (Tabella 4)	L.	23.000.000.000
3.	risorse indistinte (Tabella 6)	<u>L.</u>	<u>889.700.000.000</u>
	sommano	L.	1.467.228.750.000

Art. 4

La quota di lire 436.100.000.000 destinata ai Comuni, è ulteriormente ripartita tra i seguenti settori d'intervento:

1.	legge 28 agosto 1997, n. 285 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza	L.	86.100.000.000
2.	legge 23 dicembre 2000, n. 388 estensione del reddito minimo d'inserimento	<u>L.</u>	<u>350.000.000.000</u>
	sommano	L.	436.100.000.000

Art. 5

La quota di lire 59.276.250.000, destinata alle amministrazioni dello Stato, è finalizzata all'attività di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con affluenza al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Art. 6

La quota di lire 125.000.000.000, destinata alle associazioni di volontariato e ONLUS, è ulteriormente ripartita tra i seguenti settori d'intervento:

1.	legge 21 novembre 2000, n. 342		
	contributi per acquisto di beni strumentali		
	– risorsa anno 2000	L.	10.000.000.000
	– risorsa anno 2001	L.	15.000.000.000
2.	legge 23 dicembre 2000, n. 388		
3.	handicap grave con perdita di familiari	<u>L.</u>	<u>100.000.000.000</u>
	sommano	L.	125.000.000.000

Art. 7

La quota di lire 921.000.000.000, destinata all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) è ulteriormente ripartita tra i seguenti settori d'intervento:

1.	legge 5 febbraio 1992, n. 104		
	agevolazioni ai genitori di persone		
	con handicap grave	L.	30.000.000.000
2.	legge 23 dicembre 1998, n. 448		
	- assegni ai nuclei familiari	L.	445.000.000.000
	- assegni di maternità	<u>L.</u>	<u>446.000.000.000</u>
	sommano	L.	921.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, ai competenti organi di controllo.

Roma, li 20 marzo 2001

IL MINISTRO
Livia Turco

FORMAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2001 - LEGGI DI SETTORE

RIFERIMENTO NORMATIVO	STANZIAMENTO ANNO 2001
Legge 5 febbraio 1992, n. 104	
Art. 39, c.2 - Handicap grave	59.000.000.000
Art. 33 - Agevolaz. ai genitori di persone con handicap grave	50.000.000.000
Art. 41 - Comitato e Commissione permanente per l'handicap	50.000.000
Legge 28 agosto 1997, n. 284	
Art. 3, c.1 - Privi di vista	12.000.000.000
Art. 3, c.1 - Contributo annuo alla Fed. naz. pro-ciechi	2.000.000.000
Legge 28 agosto 1997, n. 285	
Art.1, c.1 - Fondo per l'infanzia	287.000.000.000
Art. 8 - Funzionamento Servizio d'informazione	3.000.000.000
Legge 31 dicembre 1998, n. 476	
Art. 9 - Funz. Commissione per le adozioni internaz.li	10.200.000.000
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309	
Art.127 - Funzionamento Organismi consultivi	800.000.000
Art.127 - Funzionamento Servizi telefonici - Drogatel	2.000.000.000
Art.127 - Funzionamento Organismi di valutazione	295.000.000
Art.127 - Fondo nazionale lotta alla droga	247.705.000.000
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
Art. 45 - Fondo naz.le per le politiche migratorie	81.000.000.000
Legge 27 luglio 1994, n. 465	
Art. 4 - Funz. Osservatorio naz.le e Conferenza naz.le	800.000.000
Legge 27 dicembre 1997, n. 453	
Somma da erogare alle famiglie monoparentali	50.000.000.000
TOTALE	805.850.000.000

QUADRO GENERALE DELLE RISORSE AFFERENTI AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2001

MACROATTIVITA'	N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	ANALISI DELLE RISORSE PER SOGGETTI GESTORI						INFS	
				REGIONI	COMUNI	DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI	ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	ASSOCIAZIONI			
1) HANDICAP	1	Legge 5 febbraio 1992, n.104									
	2	Art.39, c.2 - Handicap grave	59.000.000.000								
	3	Art.33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	30.000.000.000							30.000.000.000	
	4	Art.41 - Comitato e Commissione permanente per l'handicap	50.000.000			50.000.000					
	5	Legge 28 agosto 1997, n. 284									
	6	Art.3, c.1 - Privi di vista	12.000.000.000								
	7	Art.3, c.1 - Contrib. annuo alla Fed. Naz. pro-ciechi	2.000.000.000			2.000.000.000					
	8	Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001							100.000.000.000		
	9	Art.81 - Handicap grave con perdita di familiari	100.000.000.000						100.000.000.000		
	10	TOTALE HANDICAP	203.050.000.000			2.050.000.000			100.000.000.000	30.000.000.000	
2) INFANZIA	11	Legge 28 agosto 1997, n. 285									
	12	Art.1, c.1 - Fondo per l'infanzia	287.000.000.000	86.100.000.000							
	13	Art.8 - Funzionamento Servizio d'informazione	3.000.000.000		3.000.000.000						
	14	Legge 31 dicembre 1998, n.476									
	15	Art.9 - Funzionamento Commissione per le adozioni internaz.li	10.200.000.000		10.200.000.000						
	16	Legge 3 agosto 1998, n.269									
	17	Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001									
	18	Art.80, c.15 - Fondo contro l'abuso sessuale	20.000.000.000								
	19	TOTALE INFANZIA	320.200.000.000	86.100.000.000	13.200.000.000						
	3) DROGA	20	D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309								
21		Art.127 - Funzionamento Organismi consultivi	800.000.000		800.000.000						
22		Art.127 - Servizi telefonici - Drogateli	2.000.000.000		2.000.000.000						
23		Art.127 - Funzionamento Organismi di valutazione	295.000.000		295.000.000						
24		Art.127 - Fondo nazionale lotta alla droga	247.705.000.000		10.600.000.000		59.276.250.000				
25		TOTALE LOTTA ALLA DROGA	250.800.000.000		13.695.000.000		59.276.250.000				
26		Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286									
27		Fondo naz.le per le politiche migratorie	81.000.000.000		16.200.000.000						
28		TOTALE IMMIGRAZIONE	81.000.000.000		16.200.000.000						
5) VOLONTARIATO		29	Legge 27 luglio 1994, n.465								
	30	Art.4 - Funzionam. Osservatorio naz.le e Conferenza naz.le	800.000.000		800.000.000						
	31	Legge 21 novembre 2000, n. 342									
	32	Art.96, c.1 - Contributi acquisto beni strumentali - anno 2000	10.000.000.000					10.000.000.000			
	33	Art.96, c.1 - Contributi acquisto beni strumentali - anno 2001	15.000.000.000					15.000.000.000			
	34	TOTALE VOLONTARIATO	25.800.000.000		800.000.000			25.000.000.000			
	35	Legge 23 dicembre 1998, n.448									
	36	Art.65 - Assegno ai nuclei familiari	445.000.000.000						445.000.000.000		
	37	Art.66 - Assegno di maternità	446.000.000.000						446.000.000.000		
	6) FAMIGLIA - REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO - SENZA FISSA DIMORA	38	Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001								
39		Art.80, c.1 - Estensione reddito minimo d'inserimento	350.000.000.000	350.000.000.000							
40		Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro									
41		Art.28, c.1 - Senza fissa dimora	20.000.000.000								
42		TOTALE PROTEZIONE SOCIALE	1.261.000.000.000	350.000.000.000						891.000.000.000	
43		TOTALE	2.141.850.000.000	436.100.000.000	45.945.000.000	59.276.250.000	125.000.000.000		891.000.000.000	921.000.000.000	
RISORSE INDISTINTE		44	Legge 5 febbraio 1992, n.104								
		45	Art.33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	20.000.000.000							
		46	Legge 27 dicembre 1997, n. 453								
		47	Somma da erogare alle famiglie monoparentali	50.000.000.000							
	48	Legge 8 novembre 2000, n.328 - Legge quadro									
	49	art. 20, comma 2 - anno 2000	106.700.000.000								
	50	art. 20, comma 2 - anno 2001	736.000.000.000		25.500.000.000						
	51	TOTALE RISORSE INDISTINTE	938.200.000.000		25.500.000.000						
	50	TOTALE GENERALE	3.080.050.000.000	436.100.000.000	71.445.000.000	59.276.250.000	125.000.000.000		891.000.000.000	921.000.000.000	

Tabella 2

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTO RISORSE FINALIZZATE DESTINATE ALLE REGIONI

REGIONI	Legge 104/1992 Art.39, c.2 Handicap grave	Legge 284/1997 Art.3 c.1 Privi di vista	Legge 285/1997 Art.1 c.1 Fondo per l'infanzia	Legge 388/2000 Art.80 c.15 Fondo abuso sessuale	D.P.R. 309/1990 Art.127 Fondo lotta alla droga	D.Lgs. 286/1998 Fondo politiche migratorie	Legge 328/2000 Art.28 c.1 Persone senza fissa dimora	RISORSE FINALIZZATE TOTALI REGIONALI 2001	REGIONI
Piemonte	4.034.188.034	891.984.633	10.294.595.809	1.226.774.797	14.726.977.209	3.406.278.928	1.284.616.900	35.865.416.311	Piemonte
Valle d'Aosta	84.045.584	25.036.731	713.288.082	36.033.884	433.326.374	317.387.951	78.999.021	1.688.117.626	Valle d'Aosta
Lombardia	8.026.353.276	1.886.017.303	21.602.627.550	2.821.246.034	27.145.755.886	13.246.589.503	2.716.201.166	77.444.790.719	Lombardia
P.A. di Bolzano	294.159.544	96.229.440	2.162.635.779	164.948.840	1.398.308.709	769.125.546	303.635.151	5.189.043.010	P.A. di Bolzano
P.A. di Trento	378.205.128	98.553.716	1.877.815.562	186.099.721	1.181.592.263	540.628.037	310.968.997	4.573.863.424	P.A. di Trento
Veneto	4.118.233.618	938.638.463	12.407.198.481	1.429.115.726	13.988.878.528	5.770.140.802	1.351.806.733	40.004.012.351	Veneto
Friuli Ven. Giulia	1.260.683.761	246.568.826	3.770.346.267	316.576.218	3.562.331.811	1.904.827.935	355.103.069	11.416.437.887	Friuli Ven. Giulia
Liguria	1.638.888.889	338.253.736	3.086.418.778	402.322.767	5.447.711.570	1.720.093.951	487.145.686	13.120.835.378	Liguria
Emilia Romagna	4.538.461.538	828.256.570	9.219.119.948	1.062.888.041	12.363.450.915	4.613.456.665	1.192.837.127	33.818.470.805	Emilia Romagna
Toscana	4.328.347.578	735.727.830	8.992.412.217	979.390.032	12.139.124.386	5.124.451.828	1.059.579.245	33.359.033.117	Toscana
Umbria	924.501.425	173.818.902	2.939.859.239	247.270.265	2.740.448.385	1.160.197.094	548.455.113	8.734.550.422	Umbria
Marche	1.638.888.889	303.951.108	4.332.810.395	453.437.068	4.520.807.515	1.460.679.797	959.064.508	13.669.639.279	Marche
Lazio	4.874.643.875	1.095.163.644	10.617.141.130	1.792.451.303	15.611.907.336	13.292.181.057	1.577.230.900	48.860.719.244	Lazio
Abruzzo	1.596.866.097	266.092.579	5.580.322.861	446.715.138	3.777.042.970	773.283.547	839.608.546	13.279.931.738	Abruzzo
Molise	378.205.128	68.235.977	3.135.642.607	117.666.336	888.224.409	312.235.496	215.306.680	5.115.516.633	Molise
Campania	5.000.712.251	1.202.698.028	31.800.426.101	2.687.486.551	17.388.716.136	3.906.014.324	1.732.099.585	63.718.152.976	Campania
Puglia	4.034.188.034	849.912.574	17.231.193.711	1.713.148.331	14.396.078.534	1.756.135.420	1.224.025.633	41.204.682.236	Puglia
Basilicata	630.341.880	126.113.198	4.246.634.321	241.168.214	1.547.040.671	366.118.806	397.928.116	7.555.345.206	Basilicata
Calabria	2.689.458.689	426.591.207	14.539.871.878	871.258.768	5.570.272.608	906.155.255	1.346.033.868	26.349.642.272	Calabria
Sicilia	6.471.509.972	1.058.488.889	24.521.509.548	2.208.650.264	13.524.169.422	2.851.382.720	1.524.412.714	52.160.123.529	Sicilia
Sardegna	2.059.116.809	343.666.645	7.828.129.738	595.351.702	5.476.584.363	602.635.338	494.941.240	17.400.425.835	Sardegna
TOTALI	59.000.000.000	12.000.000.000	200.900.000.000	20.000.000.000	177.828.750.000	64.800.000.000	20.000.000.000	554.528.750.000	

CRITERI DI RIPARTO

- Handicap grave: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico "Famiglie con disabili gravi";
- Privi di vista: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico "Popolazione totale";
- Fondo per l'infanzia: metodologia adottata per l'anno 2000, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 285/1997;
- Fondo abuso sessuale: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico "Popolazione con età minore di 18 anni";
- Fondo lotta alla droga: criteri stabiliti dalla legge 45/1999 sulla base di dati aggiornati;
- Fondo politiche migratorie: criteri stabiliti dal D.Lgs. 286/1998, sulla base di dati aggiornati;
- Persone senza fissa dimora: criteri stabiliti dal D.P.C.M. del 15 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2001, rep. n.1, fog. n. 258.

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTO ULTERIORI FINALIZZAZIONI

REGIONI	Famiglie con anziani non autosufficienti art. 80, c. 14, legge 23 dicembre 2000, n.388	Cofinanziamento iniziative sperimentali di informazione per le famiglie art. 80, c. 14, legge 23 dicembre 2000, n.388	TOTALE ULTERIORI FINALIZZAZIONI	REGIONI
Piemonte	198.412.698	1.486.641.056	1.685.053.754	Piemonte
Valle d'Aosta	5.291.005	41.727.885	47.018.890	Valle d'Aosta
Lombardia	402.116.402	3.143.362.172	3.545.478.574	Lombardia
P.A. di Bolzano	10.582.011	160.382.400	170.964.411	P.A. di Bolzano
P.A. di Trento	21.164.021	164.256.194	185.420.215	P.A. di Trento
Veneto	232.804.233	1.564.397.439	1.797.201.671	Veneto
Friuli Ven. Giulia	66.137.566	410.948.044	477.085.610	Friuli Ven. Giulia
Liguria	92.592.593	563.756.227	656.348.820	Liguria
Emilia Romagna	253.968.254	1.380.427.617	1.634.395.871	Emilia Romagna
Toscana	216.931.217	1.226.213.050	1.443.144.267	Toscana
Umbria	52.910.053	289.698.170	342.608.222	Umbria
Marche	92.592.593	506.585.180	599.177.773	Marche
Lazio	235.449.735	1.825.272.740	2.060.722.476	Lazio
Abruzzo	79.365.079	443.487.631	522.852.711	Abruzzo
Molise	18.518.519	113.726.629	132.245.147	Molise
Campania	243.386.243	2.004.496.714	2.247.882.958	Campania
Puglia	182.539.683	1.416.520.956	1.599.060.638	Puglia
Basilicata	31.746.032	210.188.663	241.934.695	Basilicata
Calabria	140.211.640	710.985.344	851.196.984	Calabria
Sicilia	325.396.825	1.764.148.149	2.089.544.974	Sicilia
Sardegna	97.883.598	572.777.742	670.661.340	Sardegna
TOTALI	3.000.000.000	20.000.000.000	23.000.000.000	

CRITERI DI RIPARTO

- Famiglie con anziani non autosufficienti: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico "Famiglie con disabili gravi con età superiore a 65 anni";
- Cofinanziamento iniziative sperimentali di informazione per le famiglie: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico "Popolazione totale".

**FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
ANALISI DELLE RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI**

1.- RISORSE FINALIZZATE 2001		
Risorse provenienti da leggi di settore		554.528.750.000
2.- ULTERIORI FINALIZZAZIONI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2001		
art. 80, c.14 - Famiglie con anziani non autosufficienti	3.000.000.000	
art. 80, c.14 - Cofinanziamento iniziative sperimentali di informazione per le famiglie	20.000.000.000	
Sommano	<u>23.000.000.000</u>	23.000.000.000
3.- RISORSE INDISTINTE 2001		
- Famiglie monoparentali	50.000.000.000	
- Agevolazioni genitori di figli con handicap grave	20.000.000.000	
- Stanziam. art. 20, L. 328/00 per l'anno 2000	106.700.000.000	
- Stanziam. art. 20, L. 328/00 per l'anno 2001	761.500.000.000	
Sommano	<u>938.200.000.000</u> (A)	
<u>QUOTA INDISPONIBILE</u>		
<u>Somme a gestione regionale</u>		
- Ulteriori finalizzazioni legge finanziaria (precedente punto 2.-)	23.000.000.000	(B)
<u>Somme a gestione del Dipartimento per gli affari sociali</u>		
- Legge 8 novembre 2000, n. 328		
art. 21 - Sistema informativo dei servizi sociali	1.000.000.000	
art. 21, c.2 - Commissione tecnica sistema informativo servizi sociali	250.000.000	
art. 27 - Commissione di indagine sull'esclusione sociale	250.000.000	
art. 29 Disposizioni sul personale - Concorso	7.000.000.000	
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388		
art. 80, c.14 - Servizio di telefonia per gli anziani	10.000.000.000	
- Legge 23 dicembre 1997, n. 451		
artt. 2 e 3 - Funzionamento Osservatorio e Centro nazionale documentazione e analisi sull'infanzia	3.000.000.000	
- Varie		
Oneri per avvio della riforma e di funzionamento - gestione Dipartimento affari sociali	4.000.000.000	
Sommano (B)	<u>25.500.000.000</u> (C)	
Restano risorse indistinte [A-(B+C)]		889.700.000.000
TOTALE RISORSE IN CONTO 2001		1.467.228.750.000

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTO RISORSE INDISTINTE DESTINATE ALLE REGIONI

REGIONI	Responsabilità familiari	Diritti dei minori	Persone anziane	Povert�	Disabili	Avvio della riforma	TOTALE RISORSE INDISTINTE	TOTALE RISORSE INDISTINTE - Nuova ipotesi di riparto riformulata in sede di Conferenza Unificata	REGIONI
Piemonte	9.919.984.105	5.594.156.794	45.167.025.157	2.559.958.219	4.258.393.162	661.332.274	68.160.851.711	65.838.399.097	Piemonte
Valle d'Aosta	278.439.742	168.922.178	1.159.995.158	63.137.617	88.716.524	18.562.649	1.777.773.868	1.715.892.310	Valle d'Aosta
Lombardia	20.974.869.930	13.033.000.203	80.191.399.522	4.388.243.204	8.472.428.063	1.398.324.662	128.458.285.583	124.200.476.950	Lombardia
P.A. di Bolzano	1.070.191.661	870.590.811	3.647.690.665	157.201.848	310.507.835	71.346.111	6.127.528.930	5.897.504.306	P.A. di Bolzano
P.A. di Trento	1.096.040.516	774.895.908	4.509.127.226	201.359.348	399.224.359	73.069.368	7.053.716.724	6.775.397.729	P.A. di Trento
Veneto	10.438.833.009	6.620.722.936	41.606.911.590	1.933.497.739	4.347.109.687	695.922.201	65.642.997.162	63.139.589.779	Veneto
Friuli Ven. Giulia	2.742.153.557	1.452.243.737	13.573.087.659	583.260.945	1.330.747.863	182.810.237	19.864.303.998	19.006.833.185	Friuli Ven. Giulia
Liguria	3.761.804.366	1.823.919.461	21.464.767.825	1.105.140.613	1.729.972.222	250.786.958	30.136.391.445	28.937.178.045	Liguria
Emilia Romagna	9.211.248.381	4.953.929.135	46.956.009.535	1.890.111.480	4.790.692.308	614.083.225	68.416.074.065	65.340.568.665	Emilia Romagna
Toscana	8.182.213.133	4.423.311.564	41.389.958.317	2.611.280.463	4.568.900.997	545.480.876	61.721.145.349	59.820.389.915	Toscana
Umbria	1.933.093.461	1.091.682.499	9.816.966.480	604.361.768	975.881.766	128.872.231	14.550.848.205	14.087.175.930	Umbria
Marche	3.380.316.261	2.019.446.189	16.467.142.642	946.041.482	1.729.972.222	225.354.417	24.768.273.213	23.932.451.648	Marche
Lazio	12.179.588.677	7.998.692.131	45.069.703.342	5.058.602.613	5.145.558.405	811.972.578	76.264.117.747	76.093.092.509	Lazio
Abruzzo	2.959.282.091	1.918.730.408	13.161.589.921	1.783.663.430	1.685.613.960	197.285.473	21.706.165.282	21.918.860.658	Abruzzo
Molise	758.869.361	496.150.754	3.520.868.541	564.437.065	399.224.359	50.591.291	5.790.141.372	5.921.957.715	Molise
Campania	13.375.505.449	11.725.495.486	38.501.132.944	11.441.089.837	5.278.633.191	891.700.363	81.213.557.270	87.170.092.407	Campania
Puglia	9.452.090.208	7.382.424.915	30.898.808.155	7.083.761.043	4.258.393.162	630.139.947	59.705.616.831	62.687.531.194	Puglia
Basilicata	1.402.536.400	1.012.908.908	5.420.879.471	1.059.219.314	665.373.932	93.502.427	9.654.420.451	10.020.234.773	Basilicata
Calabria	4.744.227.456	3.633.961.943	16.963.905.212	4.414.359.105	2.838.928.775	316.281.830	32.911.664.321	34.999.010.176	Calabria
Sicilia	11.771.719.561	9.505.172.253	41.510.402.234	10.522.403.342	6.831.172.365	784.781.304	80.925.651.059	85.793.813.700	Sicilia
Sardegna	3.822.002.676	2.469.639.786	12.822.628.405	3.307.869.525	2.173.554.843	254.800.178	24.850.495.414	26.403.549.309	Sardegna
TOTALI	133.455.000.000	88.970.000.000	533.820.000.000	62.279.000.000	62.279.000.000	8.897.000.000	889.700.000.000	889.700.000.000	

CRITERI DI RIPARTO

- Responsabilit  familiari: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Popolazione totale";
- Diritti dei minori: riparto effettuato sulla base degli indicatori demografici: "Popolazione con et  inferiore a 4 anni" e "Popolazione con et  inferiore a 18 anni", entrambi con peso pari al 50%;
- Persone anziane: riparto effettuato sulla base degli indicatori demografici: "Popolazione con et  superiore a 65 anni" e "Popolazione con et  superiore a 75 anni", entrambi con peso pari al 50%;
- Povert : riparto effettuato sulla base degli indicatori demografici: "Famiglie povere" e "Numero di disoccupati", entrambi con peso pari al 50%;
- Disabili: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Famiglie con disabili gravi";
- Avvio della riforma: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Popolazione totale";

I risultati finali dell'ultima colonna risentono dei fattori di correzione introdotti in sede di Conferenza Unificata, per tener conto delle specifiche esigenze delle "famiglie povere" in particolari realt  geografiche.

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI

REGIONI	RISORSE REGIONALI FINALIZZATE	TOTALE ULTERIORI FINALIZZAZIONI	RISORSE REGIONALI INDISTINTE	RISORSE REGIONALI COMPLESSIVE	REGIONI
Piemonte	35.865.416.311	1.685.053.754	65.838.399.097	103.388.869.162	Piemonte
Valle d'Aosta	1.688.117.626	47.018.890	1.715.892.310	3.451.028.826	Valle d'Aosta
Lombardia	77.444.790.719	3.545.478.574	124.200.476.950	205.190.746.242	Lombardia
P.A. di Bolzano	5.189.043.010	170.964.411	5.897.504.306	11.257.511.726	P.A. di Bolzano
P.A. di Trento	4.573.863.424	185.420.215	6.775.397.729	11.534.681.368	P.A. di Trento
Veneto	40.004.012.351	1.797.201.671	63.139.589.779	104.940.803.802	Veneto
Friuli Ven. Giulia	11.416.437.887	477.085.610	19.006.833.185	30.900.356.682	Friuli Ven. Giulia
Liguria	13.120.835.378	656.348.820	28.937.178.045	42.714.362.243	Liguria
Emilia Romagna	33.818.470.805	1.634.395.871	65.340.568.665	100.793.435.341	Emilia Romagna
Toscana	33.359.033.117	1.443.144.267	59.820.389.915	94.622.567.299	Toscana
Umbria	8.734.550.422	342.608.222	14.087.175.930	23.164.334.575	Umbria
Marche	13.669.639.279	599.177.773	23.932.451.648	38.201.268.700	Marche
Lazio	48.860.719.244	2.060.722.476	76.093.092.509	127.014.534.228	Lazio
Abruzzo	13.279.931.738	522.852.711	21.918.860.658	35.721.645.107	Abruzzo
Molise	5.115.516.633	132.245.147	5.921.957.715	11.169.719.495	Molise
Campania	63.718.152.976	2.247.882.958	87.170.092.407	153.136.128.341	Campania
Puglia	41.204.682.236	1.599.060.638	62.687.531.194	105.491.274.069	Puglia
Basilicata	7.555.345.206	241.934.695	10.020.234.773	17.817.514.674	Basilicata
Calabria	26.349.642.272	851.196.984	34.999.010.176	62.199.849.432	Calabria
Sicilia	52.160.123.529	2.089.544.974	85.793.813.700	140.043.482.204	Sicilia
Sardegna	17.400.425.635	670.661.340	26.403.549.309	44.474.636.484	Sardegna
TOTALI	554.528.750.000	23.000.000.000	889.700.000.000	1.467.228.750.000	TOTALI

*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche
sociali per l'anno 2002*

Nel riparto delle risorse effettuato per l'anno 2002 si evidenzia, ovviamente, il cambiamento valutario Lira/Euro e la riforma strutturale di parte della Pubblica Amministrazione, già avviata al cambio di legislatura avvenuto l'anno precedente, per effetto dei decreti legislativi nn. 300 e 303 del 1999. Pertanto le competenze esercitate dal Ministro per la solidarietà sociale e dal Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state trasferite rispettivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al corrispondente dicastero.

Per l'anno 2002 la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha sostanzialmente confermato l'ammontare delle risorse previste per l'anno 2001, prevedendo anche l'inserimento nel Fondo nazionale per le politiche sociali delle disposizioni normative di seguito indicate:

- legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città – per un importo di euro 7.746.853;
- legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13 - Fondo per l'associazionismo – per un importo di euro 10.329.138.

Nella ripartizione delle risorse per il predetto anno si è previsto di attribuire alle Regioni e Province autonome, oltre alle risorse derivanti dagli stanziamenti previsti dalle leggi di settore in materia di politiche sociali, anche la maggior parte delle risorse disponibili derivanti dal complesso delle cosiddette “risorse indistinte”.

Queste ultime, definite come complesso di fondi non finalizzato ad interventi predeterminati, sono state ripartite sulla base delle quote stabilite per le specifiche aree di intervento dal citato Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 - 2003 di cui all'articolo 18 della legge n. 328 del 2000:

- responsabilità familiari
- diritti dei minori
- persone anziane
- povertà
- disabili
- avvio della riforma.

Al fine di garantire una maggiore equità nella distribuzione dei finanziamenti, lasciando ampi margini di discrezionalità alle Regioni, si è previsto un fondo perequativo pari al 2 per cento della dotazione complessiva delle risorse indistinte, da destinare ad alcune Regioni che presentano particolari peculiarità e da ripartire secondo criteri indicati dalla stessa Conferenza Unificata.

La ripartizione del predetto 2 per cento è stata effettuata secondo il seguente schema:


- 30% alle Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sulla base degli indicatori di povertà;
- 70% a tutte le Regioni sulla base degli stessi criteri adottati per la ripartizione della quota indistinta.

Inoltre, nella ripartizione delle somme per l'anno corrente, al fine di garantire la continuità nello svolgimento di alcune attività che rivestono particolare rilevanza in ambito sociale, è stata prevista una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali da destinare al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da utilizzare per il rifinanziamento di alcune leggi riguardanti tematiche specifiche:

- legge 11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato” (Fondo per il volontariato) per € 1.032.914;
- legge 23 dicembre 1997, n. 451 recante “Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia” (Funzionamento dell'Osservatorio e del Centro nazionale documentazione e analisi sull'infanzia) per € 1.549.371;
- legge 23 dicembre 1997, n. 451 recante “Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia” - articolo 4, comma 3 (Osservatori regionali per l'infanzia) - per € 3.253.678 ripartiti in parti uguali tra le Regioni e le Province autonome;
- legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, per € 25.822.845 per il finanziamento di interventi svolti da associazioni di volontariato ed altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave;
- legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2002) articolo 39, comma 2, per € 1.030.000 a copertura dell'indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi.

Conseguentemente, le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002, ammontanti nel complesso a € 1.622.889.199, sono state attribuite ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

Somme destinate alle Regioni e Province autonome	€ 771.461.269
Somme destinate ai Comuni	€ 44.466.939
Somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali di cui destinate ai Comuni per la quota relativa a: <i>Reddito minimo d'inserimento</i>	€ 288.773.961 € 222.076.467
Somme destinate ad altre Amministrazioni dello Stato	€ 30.651.717
Somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€ 487.535.313
Totale	€ 1.622.889.199



Decreto ministeriale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali

– anno 2002 –

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 12 giugno 2001, con il quale l’on. avv. Roberto Maroni è nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

VISTO l’articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento viene ridenominato “Fondo nazionale per le politiche sociali”;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 449, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004”;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO in particolare l’articolo 20 della richiamata legge n. 328/2000, con il quale, per il perseguimento delle finalità prefissate dalla legge medesima, è disposto, a decorrere dall’anno 2002, l’incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l’importo di € 476.431.489;

VISTO, altresì, l’articolo 28 della medesima legge n. 328/2000, con il quale, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi a favore delle persone senza fissa dimora, il Fondo in parola è integrato, per l’anno 2002, per l’importo di € 10.329.138;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, nel cui ambito, all’articolo 80, comma 13, è disposto, per il corrente anno 2002, l’incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’importo di € 222.076.467;

VISTO l’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, “Misure in materia fiscale”, e successive modificazioni, il quale dispone, tra l’altro, a decorrere dall’anno 2001, l’incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali di € 7.746.853, da utilizzarsi per l’acquisto di autoambulanze e beni strumentali impiegati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, da parte delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

VISTI gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la concessione di assegni ai nuclei familiari e di maternità, i cui stanziamenti, per il corrente anno finanziario 2002, sono definiti in rispettivi € 231.372.691 e € 230.339.777;

CONSIDERATO che l'articolo 80 della citata legge n. 388/2000 ridefinisce, al comma 17, il complesso delle disposizioni di legge le cui risorse finanziarie affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali a far data dal primo gennaio 2001;

VISTO altresì l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2002)", il quale dispone l'aggiunta all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle seguenti lettere:

- r-bis legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
- r-ter legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13;

CONSIDERATO che, per effetto delle modifiche apportate dal sopra citato articolo 52 della legge finanziaria 2002, gli stanziamenti di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città - ed alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13 - Fondo per l'associazionismo - pari a rispettivi € 7.746.853 e € 10.329.138, confluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali;

CONSIDERATO che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2002 ammonta a complessivi € 1.622.889.198,87, di cui:

- € 1.604.813.207 risultano presenti in bilancio al capitolo 1711 "Fondo per le politiche sociali", iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità amministrativa 3 POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI (U.P.B. 3.1.5.1);
- € 7.746.853 risultano presenti in bilancio al capitolo 1875 "Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città", iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità amministrativa 3 POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI (U.P.B. 3.1.2.10);
- € 10.329.138 risultano presenti in bilancio, al capitolo 1865 "Fondo per l'associazionismo sociale", iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità amministrativa 3 POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI (U.P.B. 3.1.2.9).

CONSIDERATO che le leggi di settore in materia di politiche sociali, già in avviata fase di attuazione, concorrono alla formazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'importo complessivo di € 416.186.792, come da allegata tabella (Tabella 1);

CONSIDERATO, tutto ciò stante, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2002 ascende a complessivi € 1.622.889.198,87;

RAVVISATA la necessità, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 5 del più volte citato articolo 20 della legge n. 328/2000, di provvedere ad una ripartizione per soggetti destinatari delle risorse afferenti il Fondo in argomento, al fine di

garantire la continuità al complesso delle attività da svolgersi nel corrente anno nell'ambito delle politiche sociali e la completa realizzazione degli interventi previsti dalla disposizioni vigenti;

CONSIDERATO che l'articolo 80, comma 18, della citata legge n. 388/2000 dispone il riparto annuale delle risorse afferenti alle seguenti disposizioni legislative, sulla base della normativa vigente ed in un'unica soluzione, con decreto del Ministro della solidarietà sociale fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 28 agosto 1997, n. 284; legge 28 agosto 1997, n. 285; legge 23 dicembre 1997, n. 451; legge 21 maggio 1998, n. 162; legge 18 febbraio 1999, n. 45; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO il comma 14 del citato articolo 80 della legge n. 388/2000, il quale dispone, tra l'altro, la destinazione di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore;

CONSIDERATO che per il corrente anno la quota suddetta destinata alle regioni è definita in € 5.164.569;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del più volte richiamato articolo 80 un'ulteriore quota del Fondo in parola è destinata alle famiglie nel cui nucleo familiare siano comprese persone titolari di assegno di accompagnamento, bisognose di assistenza, nonché al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio a favore della famiglia;

RAVVISATA l'opportunità di destinare la suddetta quota alle regioni, facendo confluire le pertinenti disponibilità finanziarie nel complesso delle risorse indistinte ripartite tra le Regioni medesime;

CONSIDERATO che l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, recante "Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale", dispone, a decorrere dall'anno 2001, il finanziamento delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTI l'articolo 21, comma 1, "Sistema informativo dei servizi sociali", comma 2, "Commissione tecnica sistema informativo servizi sociali", l'articolo 27, "Commissione di indagine sull'esclusione sociale", e l'articolo 29, "Disposizioni sul personale", della più volte richiamata legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito dei quali è disposto, tra l'altro, che all'onere derivante dall'attuazione delle suddette disposizioni si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 39, comma 2, della suddetta legge n. 448/2001, il quale stabilisce che alla copertura dell'onere pari a € 1.030.000, derivante dal comma 1 dello stesso articolo,

inerente norme a favore di lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione, si fa fronte a carico del Fondo in parola;

RAVVISATA la necessità di garantire il proseguimento di alcune attività che rivestono particolare rilevanza in ambito sociale, destinando una quota del Fondo in parola ai progetti per il volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al finanziamento degli interventi disciplinati dall'articolo 81 della legge n. 388/2000 svolti da associazioni di volontariato ed altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, al funzionamento dell'Osservatorio e del Centro nazionale documentazione e analisi sull'infanzia, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, al proseguimento delle attività previste dall'art. 4 comma 3, di cui alla citata legge n. 451/97;

RAVVISATA, altresì, la necessità di destinare una quota, pari allo 0,1 per cento circa delle disponibilità finanziarie complessive, per la copertura degli oneri di funzionamento del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla più volte richiamata legge di riforma dell'assistenza;

VISTO l'articolo 20, comma 7, con il quale è attribuita al Ministro per la solidarietà sociale la competenza circa la ripartizione annuale delle risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2001-2003, adottato con D.P.R. 3 maggio 2001 e registrato dalla Corte dei Conti il 27 giugno 2001, registro n. 10, foglio 64;

VALUTATE le esigenze legate alle attività con onere a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, in rapporto alle risorse a disposizione per l'anno 2002;

RITENUTO, tutto ciò premesso, di dover procedere alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali utilizzando, per quanto concerne la quota destinata alle regioni, i criteri previsti dalle singole leggi di settore, per quanto concerne le risorse da queste disposte, nonché di destinare alle regioni la massima parte delle risorse disponibili, sulla base delle aree di intervento previste dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2001-2003:

- responsabilità familiari;
- diritti dei minori;
- persone anziane;
- povertà;
- disabili;
- avvio della riforma;

SENTITA la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nell'esprimere intesa sulla proposta di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell'art. 20, comma 7, legge 8 novembre 2000, n. 328, ha riformulato, nella seduta del 6 dicembre 2001, i criteri di ripartizione della quota del 2%

del fondo perequativo destinato al riequilibrio tra le Regioni, distribuendo, sulla base degli indicatori di povertà, una quota pari al 30% dell'intero fondo perequativo esclusivamente alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e attribuendo il restante 70% a tutte le Regioni, comprese quelle sopra indicate, sulla base dei criteri di ripartizione della quota indistinta del Fondo nazionale per le politiche sociali;

DECRETA

Art. 1

Le tabelle 1,2,3,4,5,6,7 e 8 allegate formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002, ammontanti nel complesso a € 1.622.889.199 (Tabella 2), sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	771.461.269
2. somme destinate ai Comuni	€	44.466.939
3. somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali da ripartire sui pertinenti capitoli di bilancio	€	288.773.961
4. somme destinate ad altre Amministrazioni dello Stato	€	30.651.717
5. somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€	<u>487.535.313</u>
sommano	€	1.622.889.199

Al fine di garantire una maggiore equità nella distribuzione dei finanziamenti, si è prevista una quota pari al 2 per cento della dotazione complessiva delle risorse indistinte (corrispondente a € 9.220.897), quale fondo perequativo a favore delle Regioni, da ripartire sulla base di criteri proposti dalle stesse.

Anche al fine di realizzare economie di spesa, nella realizzazione degli interventi attivati dai Comuni a valere sul Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, la progettualità degli interventi medesimi è coordinata dalle regioni secondo i principi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 3

La quota complessiva di € 771.461.269 (Tabella 7) destinata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è ulteriormente ripartita:

1. risorse finalizzate provenienti da leggi di settore (Tabella 3)	€	276.175.327
2. ulteriori finalizzazioni (Tabella 4)	€	34.241.092
3. risorse indistinte (Tabella 6)	€	<u>461.044.850</u>
sommano	€	771.461.269

Art. 4

La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata ai Comuni riservatari di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", pari a complessivi € 44.466.939, è ulteriormente ripartita:

VENEZIA	€	844.066
MILANO	€	4.398.454
TORINO	€	3.121.291
GENOVA	€	2.131.404
BOLOGNA	€	1.036.834
FIRENZE	€	1.328.456
ROMA	€	9.650.449
NAPOLI	€	7.238.648
BARI	€	1.930.891
BRINDISI	€	959.388
TARANTO	€	1.501.912
REGGIO CALABRIA	€	1.745.163
CATANIA	€	2.386.538
PALERMO	€	5.014.249
CAGLIARI	€	<u>1.179.194</u>
sommano	€	44.466.939

Art. 5

La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali a gestione statale, attribuita al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, pari a complessivi € 288.773.961, è ulteriormente ripartita (Tabella 8):

1. risorse destinate alle associazioni di volontariato ed ONLUS	€	25.306.388
2. risorse destinate agli enti locali	€	229.823.320
3. risorse gestite dal Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali	€	<u>33.644.253</u>
sommano	€	288.773.961

Art. 6

La quota di € 30.651.717 destinata ad altre amministrazioni dello Stato è finalizzata all'attività di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con affluenza al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Art. 7

La quota di € 487.535.313 destinata all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) è ulteriormente ripartita tra i seguenti settori d'intervento:

1. legge 5 febbraio 1992, n. 104 agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	€	25.822.845
2. legge 23 dicembre 1998, n. 448 - assegni ai nuclei familiari	€	231.372.691
- assegni di maternità	€	<u>230.339.777</u>
sommano	€	487.535.313

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previa registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li 8 febbraio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Roberto Maroni

FORMAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2002 - LEGGI DI SETTORE

RIFERIMENTO NORMATIVO	STANZIAMENTO ANNO 2002	Soggetti destinatari individuati da specifiche disposizioni di legge
Legge 5 febbraio 1992, n. 104		
Art.39, c.2 - Handicap grave	30.470.957	Regioni
Art.33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	25.822.845	INPS
Art.41 - Comitato e Commissione permanente per l'handicap	25.823	DPSP*
Legge 28 agosto 1997, n. 284		
Art.3, c.1 - Privi di vista	6.197.483	Regioni
Art.3, c.1 - Contributo annuo alla Fed. naz. pro-ciechi	1.032.914	Fed. naz. pro-ciechi
Legge 28 agosto 1997, n. 285		
Art.1, c.1 - Fondo per l'infanzia	148.223.130	Regioni ed Enti locali
Art.8 - Funzionamento Servizio d'informazione	1.549.371	DPSP*
Legge 31 dicembre 1998, n. 476		
Art.9 - Funzionamento Commissione per le adozioni internazionali	5.267.860	DPSP*
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309		
Artt..1, 127, 132 - Funzionamento organismi consultivi	413.166	DPSP*
Art.1 - Servizi telefonici d'informazione	1.032.914	DPSP*
Art.127 - Fondo nazionale lotta alla droga	128.081.311	Regioni ed Amm. stat.
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286		
Art.45 - Fondo nazionale per le politiche migratorie	41.833.009	Regioni e DPSP*
Legge 27 luglio 1994, n. 465		
Art.4 - Funzionamento Osservatorio e Conferenza nazionale volontariato	413.166	DPSP*
Legge 27 dicembre 1997, n. 453		
Somma da erogare alle famiglie monoparentali	25.822.845	Regioni
TOTALE	416.186.792	

Importi in Euro

* Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali

QUADRO GENERALE DELLE RISORSE AFFERENTI AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2002

SETTORE D'INTERVENTO	N.	RIFERIMENTO NORMATIVO - OGGETTO	STANZIAMENTO	SOGGETTI DESTINATARI				
				QUOTA ASSEGNATA ALLE REGIONI	QUOTA ASSEGNATA AGLI ENTI LOCALI	QUOTA A GESTIONE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	QUOTA ASSEGNATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	QUOTA ASSEGNATA ALL'INPS
1) HANDICAP	1	Legge 5 febbraio 1992, n.104						
	2	Art.39, c.2 - Handicap grave	30.470.957					
	3	Art.33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	25.822.845					25.822.845
	4	Art.41 - Comitato e Commissione permanente per l'handicap	25.823			25.823		
	5	Legge 28 agosto 1997, n. 284						
	6	Art.3, c.1 - Privi di vista	6.197.483					
	7	Art.3, c.1 - Contrib. annuo alla Fed. Naz. pro-ciechi	1.032.914			1.032.914		
		TOTALE HANDICAP	63.550.021			1.058.737		25.822.845
2) INFANZIA	11	Legge 28 agosto 1997, n. 285						
	12	Art.1, c.1 - Fondo per l'infanzia	148.223.130		44.466.939			
	13	Art.8 - Funzionamento Servizio d'informazione	1.549.371			1.549.371		
	14	Legge 31 dicembre 1998, n.476						
	15	Art.9 - Funzionamento Commissione per le adozioni internaz.li	5.267.860			5.267.860		
		TOTALE INFANZIA	155.040.361	44.466.939		6.817.231		
3) DROGA	20	D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309						
	21	Art.1, 127, 132 - Funzionamento Organismi consultivi	413.166			413.166		
	22	Art.1 - Servizi telefonici -	1.032.914			1.032.914		
	23	Art.127 - Fondo nazionale lotta alla droga	128.081.311			5.474.443	30.651.717	
	24	TOTALE LOTTA ALLA DROGA	129.527.390			6.920.522	30.651.717	
	25	Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286						
	26	Fondo naz.le per le politiche migratorie	41.833.009			8.366.602		
		TOTALE IMMIGRAZIONE	41.833.009			8.366.602		
4) IMMIGRAZIONE	28	Legge 27 luglio 1994, n.465						
	29	Art.4 - Funzionam. Osservatorio naz.le e Conferenza naz.le	413.166			413.166		
	30	Legge 21 novembre 2000, n. 342						
	31	Art.96, c.1 - Contributi acquisto beni strumentali	7.746.853			7.746.853		
	32	Legge 7 dicembre 2000, n. 383						
	33	Art.13 - Fondo per l'associazionismo	10.329.138			10.329.138		
	34	TOTALE VOLONTARIATO	18.489.157			18.489.157		
	35	Legge 23 dicembre 1998, n.448						
36	Art.65 - Assegno ai nuclei familiari	231.372.691					231.372.691	
37	Art.66 - Assegno di maternità	230.339.777					230.339.777	
6) FAMIGLIA - REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO SENZA FISSA DIMORA	38	Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001						
	39	Art.80, c.1 - Estensione reddito minimo d'inserimento	222.076.467			222.076.467		
	40	Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro						
	41	Art.28, c.1 - Senza fissa dimora	10.329.138					
	42	Legge 8 marzo 2000, n. 53						
	43	Art.28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città	7.746.853			7.746.853		
		TOTALE PROTEZIONE SOCIALE	701.864.926	44.466.939	229.823.320	271.475.569	461.712.468	
44			276.175.327					461.712.468
45		TOTALE	1.110.304.865	44.466.939	288.773.961	30.651.717	487.535.313	
	48	Legge 27 dicembre 1997, n. 453						
	49	Somma da erogare alle famiglie monoparentali	25.822.845					
	50	Legge 8 novembre 2000, n.328 - Legge quadro						
	51	art. 20, comma 2	476.431.489			17.298.392		
	52	Legge 28 dicembre 2001, n. 448						
	53	Legge finanziaria 2002	10.330.000					
		TOTALE RISORSE INDISTINTE	512.584.334		17.298.392			
54			495.285.942					
55		TOTALE GENERALE*	1.622.889.199	44.466.939	288.773.961	30.651.717	487.535.313	

*L'importo esatto è pari a € 1.622.889.198,87"

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTO RISORSE FINALIZZATE DESTINATE ALLE REGIONI

REGIONI	Legge 104/1992 Art. 39, c.2 Handicap grave	Legge 284/1997 Art. 3, c.1 Privi di vista	Legge 285/1997 Art. 1, c.1 Fondo per l'infanzia	D.P.R. 309/1990 Art.127 Fondo lotta alla droga	D.Lgs. 286/1998 Art. 45 Fondo politiche migratorie	Legge 328/2000 Art. 28, c.1 Persone senza fissa dimora	RISORSE FINALIZZATE TOTALI REGIONALI 2001	REGIONI
Piemonte	2.083.484	460.672	5.316.715	7.615.312	1.759.196	663.449	17.898.828	Piemonte
Valle d'Aosta	43.406	12.930	368.383	224.073	163.917	40.800	853.508	Valle d'Aosta
Lombardia	4.145.266	974.047	11.156.826	14.037.056	6.841.293	1.402.801	38.557.287	Lombardia
P.A. di Bolzano	151.921	49.698	1.116.908	723.065	397.220	156.814	2.595.627	P.A. di Bolzano
P.A. di Trento	195.327	50.899	969.811	611.001	279.211	160.602	2.266.850	P.A. di Trento
Veneto	2.126.890	484.766	6.407.783	7.233.642	2.980.029	698.150	19.931.260	Veneto
Friuli Ven. Giulia	651.089	127.342	1.947.221	1.842.080	983.762	183.395	5.734.889	Friuli Ven. Giulia
Liguria	846.415	174.693	1.594.002	2.817.009	888.354	251.590	6.572.064	Liguria
Emilia Romagna	2.343.920	427.759	4.761.278	6.393.134	2.382.652	616.049	16.924.791	Emilia Romagna
Toscana	2.235.405	379.972	4.644.193	6.277.135	2.646.559	547.227	16.730.490	Toscana
Umbria	477.465	89.770	1.518.311	1.417.084	599.192	283.253	4.385.075	Umbria
Marche	846.415	156.978	2.237.710	2.337.707	754.378	495.315	6.828.504	Marche
Lazio	2.517.543	565.605	5.483.296	8.072.909	6.864.839	814.572	24.318.763	Lazio
Abruzzo	824.713	137.425	2.881.996	1.953.107	399.368	433.622	6.630.230	Abruzzo
Molise	195.327	35.241	1.619.424	459.300	161.256	111.197	2.581.745	Molise
Campania	2.582.652	621.142	16.423.549	8.991.696	2.017.288	894.555	31.530.882	Campania
Puglia	2.083.484	438.943	8.899.169	7.444.204	906.968	632.156	20.404.926	Puglia
Basilicata	325.544	65.132	2.193.204	799.974	189.085	205.513	3.778.451	Basilicata
Calabria	1.388.989	220.316	7.509.217	2.880.385	467.990	695.168	13.162.066	Calabria
Sicilia	3.342.256	546.664	12.664.303	6.993.341	1.472.616	787.293	25.806.473	Sicilia
Sardegna	1.063.445	177.489	4.042.892	2.831.939	311.235	255.616	8.682.616	Sardegna
TOTALI	30.470.957	6.197.483	103.756.191	91.955.151	33.466.407	10.329.138	276.175.327	

CRITERI DI RIPARTO

- Handicap grave: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico "Famiglie con disabili gravi";
- Privi di vista: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico "Popolazione totale";
- Fondo per l'infanzia: riparto effettuato secondo la metodologia adottata per l'anno 2000, ovvero sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 285/1997;
- Fondo lotta alla droga: riparto effettuato secondo criteri stabiliti dalla legge 45/1999;
- Fondo politiche migratorie: riparto effettuato secondo criteri stabiliti dal D.Lgs. 286/1998;
- Persone senza fissa dimora: riparto effettuato secondo criteri di cui al D.P.C.M. del 15 dicembre 2000, reg. Corte dei Conti il 1.02.01, rep. n.1, fog. n.258

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTO ULTERIORI FINALIZZAZIONI

REGIONI	Legge 451/1998 Osservatori regionali per l'infanzia	Legge 388/2000 Handicap grave	Legge 388/2000 Servizi di telefonia rivolti alle persone anziane	TOTALE ULTERIORI FINALIZZAZIONI	REGIONI
Piemonte	154.937	1.781.504	455.398	2.391.839	Piemonte
Valle d'Aosta	154.937	289.033	13.339	457.309	Valle d'Aosta
Lombardia	154.937	3.492.754	786.567	4.434.258	Lombardia
P.A. di Bolzano	154.937	411.593	35.694	602.224	P.A. di Bolzano
P.A. di Trento	154.937	415.594	41.805	612.336	P.A. di Trento
Veneto	154.937	1.861.820	377.733	2.394.490	Veneto
Friuli Ven. Giulia	154.937	670.406	129.416	954.759	Friuli Ven. Giulia
Liguria	154.937	828.243	213.612	1.196.792	Liguria
Emilia Romagna	154.937	1.671.795	425.145	2.251.877	Emilia Romagna
Toscana	154.937	1.512.504	376.082	2.043.523	Toscana
Umbria	154.937	545.165	84.940	785.042	Umbria
Marche	154.937	769.191	129.210	1.053.338	Marche
Lazio	154.937	2.131.281	460.815	2.747.033	Lazio
Abruzzo	154.937	704.016	117.139	976.092	Abruzzo
Molise	154.937	363.402	32.263	550.602	Molise
Campania	154.937	2.316.404	391.777	2.863.118	Campania
Puglia	154.937	1.709.076	313.534	2.177.547	Puglia
Basilicata	154.937	463.039	50.069	668.045	Basilicata
Calabria	154.937	980.318	171.057	1.306.313	Calabria
Sicilia	154.937	2.068.145	423.785	2.646.867	Sicilia
Sardegna	154.937	837.562	135.188	1.127.687	Sardegna
TOTALI	3.253.678	25.822.845	5.164.569	34.241.092	

CRITERI DI RIPARTO

- Handicap grave: riparto effettuato sulla base dei criteri previsti dal regolamento in corso di definizione;
- Servizi di telefonia per le persone anziane: riparto effettuato sulla base dei criteri previsti dal regolamento in corso di definizione.

**FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
ANALISI DELLE RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI**

1.- RISORSE FINALIZZATE 2002

Risorse provenienti da leggi di settore

276.175.327

2.- ULTERIORI FINALIZZAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO

- Legge 23 dicembre 1997, n.451
art. 4, comma 3 3.253.678

- Legge 23 dicembre 2000, n.388
art.81 - Handicap grave 25.822.845

- Attribuiti alle regioni, da ripartire sulla base dei criteri previsti dal regolamento in fase di definizione.

- Legge 23 dicembre 2000, n.388
art.80, c.14 - Servizio di telefonia per gli anziani 5.164.569

- Attribuiti alle regioni, da ripartire sulla base dei criteri previsti dal regolamento in fase di definizione.

Sommano 34.241.092

34.241.092

3.- RISORSE INDISTINTE 2002

- Famiglie monoparentali 25.822.845

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) 10.330.000

- Stanziam. art.20, L. 328/00 per l'anno 2002 476.431.489

Sommano 512.584.334 (A)

Somme a gestione regionale

- Ulteriori finalizzazioni
(precedente punto 2.-) 34.241.092 (B)

Somme a gestione del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali per specifiche disposizioni legislative

- Legge 15 dicembre 1998, n. 438
art. 5 - Contributi alle associazioni di promozione sociale 5.164.569

- Legge 11 agosto 1991, n. 266
Fondo per il volontariato - Finanziamento progetti 1.032.914

- Legge 8 novembre 2000, n.328
art.21 - Sistema informativo dei servizi sociali 2.582.284

art.21, c.2 - Commissione tecnica sistema informativo servizi sociali 129.114

art.27 - Commissione di indagine sull'esclusione sociale 129.114

art.29 - Disposizioni sul personale 3.615.198

- Legge 21 dicembre 2001, n. 448
art. 39, c.2 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major 1.030.000

- Legge 23 dicembre 1997, n.451
artt.2 e 3 - Funzionamento Osservatorio e Centro nazionale documentazione e analisi sull'infanzia 1.549.371

Oneri per avvio della riforma e di funzionamento 2.065.828

Sommano (B) 17.298.392 (C) *

* di cui circa 12.653.194 euro previsti da specifiche disposizioni di legge

Restano risorse indistinte [A-(B+C)]

461.044.850

TOTALE RISORSE IN CONTO 2002

771.461.269

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTO RISORSE INDISTINTE DESTINATE ALLE REGIONI

REGIONI	Responsabilità familiari	Diritti dei minori	Persone anziane	Povertà	Disabili	Avvio della riforma	TOTALE RISORSE INDISTINTE (98%)	FONDO PEREQUATIVO (2%)	TOTALE RISORSE INDISTINTE
Piemonte	5.037.750	2.840.929	22.937.556	1.300.045	2.162.576	335.850	34.614.708	494.496	35.109.204
Valle d'Aosta	141.402	85.785	589.090	32.064	45.054	9.427	902.822	12.897	915.720
Lombardia	10.651.847	6.618.660	40.724.284	2.228.519	4.302.626	710.123	65.236.059	931.944	66.168.002
P.A. di Bolzano	543.485	442.120	1.852.438	79.833	157.688	36.232	3.111.795	44.454	3.156.250
P.A. di Trento	556.612	393.522	2.289.909	102.258	202.742	37.107	3.582.149	51.174	3.633.323
Veneto	5.301.242	3.362.258	21.129.593	981.905	2.207.630	353.416	33.336.044	476.229	33.812.273
Friuli Ven. Giulia	1.392.571	737.505	6.892.937	296.202	675.805	92.838	10.087.859	144.112	10.231.971
Liguria	1.910.389	926.257	10.900.636	561.233	878.547	127.359	15.304.421	218.635	15.523.056
Emilia Romagna	4.677.827	2.515.796	23.846.072	959.871	2.432.898	311.855	34.744.319	496.347	35.240.667
Toscana	4.155.243	2.246.328	21.019.416	1.326.109	2.320.264	277.016	31.344.377	447.777	31.792.153
Umbria	981.694	554.398	4.985.434	306.918	495.590	65.446	7.389.482	105.564	7.495.046
Marche	1.716.655	1.025.553	8.362.650	480.436	878.547	114.444	12.578.284	179.690	12.757.974
Lazio	6.185.265	4.062.044	22.888.133	2.568.953	2.613.113	412.351	38.729.859	553.284	39.283.142
Abruzzo	1.502.838	974.405	6.683.963	905.813	856.020	100.189	11.023.227	280.284	11.303.512
Molise	385.383	251.964	1.788.033	286.643	202.742	25.692	2.940.457	80.869	3.021.326
Campania	6.792.597	5.954.659	19.552.359	5.810.226	2.680.693	452.840	41.243.375	1.376.938	42.620.312
Puglia	4.800.136	3.749.080	15.691.606	3.597.407	2.162.576	320.009	30.320.814	920.888	31.241.702
Basilicata	712.262	514.394	2.752.932	537.912	337.903	47.484	4.902.887	142.971	5.045.858
Calabria	2.409.302	1.845.466	8.614.925	2.241.782	1.441.717	160.620	16.713.812	542.708	17.256.520
Sicilia	5.978.133	4.827.093	21.080.582	5.343.682	3.469.133	398.542	41.097.165	1.311.595	42.408.760
Sardegna	1.940.960	1.254.178	6.511.825	1.679.864	1.103.815	129.397	12.620.039	408.041	13.028.080
TOTALI	67.773.593	45.182.395	271.094.372	31.627.677	31.627.677	4.518.240	451.823.953	9.220.897	461.044.850

CRITERI DI RIPARTO

- Responsabilità familiari: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Popolazione totale";
- Diritti dei minori: riparto effettuato sulla base degli indicatori demografici: "Popolazione con età inferiore a 4 anni" e "Popolazione con età inferiore a 18 anni", entrambi con peso pari al 50%;
- Persone anziane: riparto effettuato sulla base degli indicatori demografici: "Popolazione con età superiore a 65 anni" e "Popolazione con età superiore a 75 anni", entrambi con peso pari al 50%;
- Povertà: riparto effettuato sulla base degli indicatori demografici: "Famiglie povere" e "Numero di disoccupati", entrambi con peso pari al 50%;
- Disabili: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Famiglie con disabili gravi";
- Avvio della riforma: riparto effettuato sulla base dell'indicatore demografico: "Famiglie con disabili gravi";
- Fondo perequativo: 2% del totale delle risorse indistinte ripartito secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza Unificata.

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI

REGIONI	RISORSE REGIONALI FINALIZZATE	TOTALE ULTERIORI FINALIZZAZIONI	RISORSE REGIONALI INDISTINTE	RISORSE REGIONALI COMPLESSIVE	REGIONI
Piemonte	17.898.828	2.391.839	35.109.204	55.399.871	Piemonte
Valle d'Aosta	853.508	457.309	915.720	2.226.537	Valle d'Aosta
Lombardia	38.557.287	4.434.258	66.168.002	109.159.547	Lombardia
P.A. di Bolzano	2.595.627	602.224	3.156.250	6.354.100	P.A. di Bolzano
P.A. di Trento	2.266.850	612.336	3.633.323	6.512.509	P.A. di Trento
Veneto	19.931.260	2.394.490	33.812.273	56.138.023	Veneto
Friuli Ven. Giulia	5.734.889	954.759	10.231.971	16.921.620	Friuli Ven. Giulia
Liguria	6.572.064	1.196.792	15.523.056	23.291.912	Liguria
Emilia Romagna	16.924.791	2.251.877	35.240.667	54.417.335	Emilia Romagna
Toscana	16.730.490	2.043.523	31.792.153	50.566.167	Toscana
Umbria	4.385.075	785.042	7.495.046	12.665.163	Umbria
Marche	6.828.504	1.053.338	12.757.974	20.639.815	Marche
Lazio	24.318.763	2.747.033	39.283.142	66.348.939	Lazio
Abruzzo	6.630.230	976.092	11.303.512	18.909.834	Abruzzo
Molise	2.581.745	550.602	3.021.326	6.153.673	Molise
Campania	31.530.882	2.863.118	42.620.312	77.014.313	Campania
Puglia	20.404.926	2.177.547	31.241.702	53.824.175	Puglia
Basilicata	3.778.451	668.045	5.045.858	9.492.354	Basilicata
Calabria	13.162.066	1.306.313	17.256.520	31.724.898	Calabria
Sicilia	25.806.473	2.646.867	42.408.760	70.862.100	Sicilia
Sardegna	8.682.616	1.127.687	13.028.080	22.838.383	Sardegna
TOTALI	276.175.327	34.241.092	461.044.850	771.461.269	

**ANALISI DELLE RISORSE GESTITE DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

RIFERIMENTO NORMATIVO - SETTORE D'INTERVENTO	RISORSE GESTITE DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	DI CUI DESTINATE AD ASSOCIAZIONI	DI CUI DESTINATE AGLI ENTI LOCALI
RISORSE FINALIZZATE			
HANDICAP			
Legge 5 febbraio 1992, n.104			
Art.41 - Comitato e Commissione permanente per l'handicap	25.823		
Legge 28 agosto 1997, n. 284			
Art.3, c.1 - Contrib. annuo alla Fed. Naz. pro-ciechi	1.032.914	1.032.914	
INFANZIA			
Legge 28 agosto 1997, n. 285			
Art.8 - Funzionamento Servizio d'informazione	1.549.371		
Legge 31 dicembre 1998, n. 476			
Art.9 - Funzionamento Commissione per le adozioni internaz.li	5.267.860		
LOTTA ALLA DROGA			
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309			
Art.1, 127, 132 - Funzionam. Comitato naz.le e Commis. esame progetti	413.166		
Art.1 - Funzionamento Servizi telefonici -	1.032.914		
Art.127 - Fondo nazionale lotta alla droga	5.474.443		
IMMIGRAZIONE			
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286			
Fondo naz.le per le politiche migratorie	8.366.602		
VOLONTARIATO			
Legge 27 luglio 1994, n. 465			
Art.4 - Funzionam. Osservatorio naz.le e Conferenza naz.le	413.166		
Legge 7 dicembre 2000, n. 383			
Art.13 - Fondo per l'associazionismo	10.329.138	10.329.138	
Legge 21 novembre 2000, n. 342			
Art.96, c.1 - Contributi acquisto beni strumentali	7.746.853	7.746.853	
FAMIGLIA - REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO			
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001			
Art.80, c.1 - Estensione reddito minimo d'inserimento	222.076.467		222.076.467
Legge 8 marzo 2000, n. 53			
Art.28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città	7.746.853		7.746.853
TOTALE	271.475.569	19.108.905	229.823.320
RISORSE INDISTINTE			
- Legge 15 dicembre 1998, n. 438			
Art. 5 - Contributi alle associazioni di promozione sociale	5.164.569	5.164.569	
- Legge 11 agosto 1991, n. 266			
Fondo per il volontariato - Finanziamento progetti	1.032.914	1.032.914	
- Legge 8 novembre 2000, n.328			
art.21 - Sistema informativo dei servizi sociali	2.582.284		
art.21, c.2 - Commissione tecnica sistema informativo servizi sociali	129.114		
art.27 - Commissione di indagine sull'esclusione sociale	129.114		
art.29 - Disposizioni sul personale	3.615.198		
- Legge 21 dicembre 2001, n. 448			
art. 39, c.2 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major	1.030.000		
- Legge 23 dicembre 1997, n.451			
artt.2 e 3 - Funzionamento Osservatorio e Centro nazionale documentazione e analisi sull'infanzia	1.549.371		
- Varie			
Oneri per avvio della riforma e di funzionamento	2.065.828		
TOTALE	17.298.392	6.197.483	
TOTALE GENERALE	288.773.961		

*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche
sociali per l'anno 2003*

L'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2003) ha potenziato e legittimato l'aspetto non vincolante della destinazione dei singoli stanziamenti costituenti il "corpus" del Fondo nazionale per le politiche sociali.

E' stato pertanto riformulato sotto questo aspetto l'intero procedimento, così che la destinazione vincolata per aree tematiche prevista dalla precedente normativa ha mantenuto esclusivamente una valenza di tipo statistico-conoscitivo. L'effetto di questa riformulazione è stato quello della massima flessibilità della gestione delle risorse secondo le priorità e gli obiettivi definiti a livello regionale.

Tale intervento legislativo è stato necessario ed inevitabile per conformare la normativa alle disposizioni del nuovo dettato costituzionale introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Inoltre, deve essere evidenziata la modifica introdotta sotto l'aspetto formale ma che introduce una minima collegialità nella destinazione dei fondi, dal successivo comma 2 del medesimo articolo 46, secondo il quale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente con propri decreti al riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Altro aspetto importante introdotto dal richiamato comma 2 dell'articolo 46 è l'attenzione posta dal legislatore alle priorità nazionali quali:

- integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;
- destinazione di almeno una quota del 10% a sostegno di politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, con particolare riguardo all'acquisto della prima casa di abitazione ed il sostegno alla natalità.


Trattasi degli unici interventi finalizzati legislativamente in via predeterminata. Il primo punto, in particolare, si riferisce alla destinazione della quota da trasferire all'INPS per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari di cui all'articolo 65 della legge n. 448 del 1998, per la corresponsione di assegni di maternità di cui all'articolo 66 della medesima legge, per le agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e per le indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major di cui all'articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il secondo punto riguarda interventi, comunque non vincolanti ma a carattere prioritario, promossi dallo Stato e gestiti dalle Regioni e Province autonome.

Coerentemente al secondo obiettivo si ricollega l'articolo 91, commi 1 e 5 della stessa legge n. 289 del 2002, secondo i quali, dall'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziato sul Fondo nazionale per le politiche sociali da destinare a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione e nel limite

massimo di 10 milioni di euro, vengono individuate le risorse da destinare alla costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione, nei luoghi di lavoro, di asilo nido e micro-nidi.

Passando ad un'analisi dettagliata del provvedimento di riparto si evince che l'ammontare definitivo del Fondo nazionale per le politiche sociali quantificato per l'anno 2003 è di € 1.716.555.931, così articolato:

Somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€ 678.279.253
Somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€ 896.823.876
Somme destinate ai Comuni	€ 44.466.939
Somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali	€ 96.985.863
Totale	€ 1.716.555.931



Decreto interministeriale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali

– anno 2003 –

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

VISTO l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80 – comma 17 – della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

VISTO l'articolo 46, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

VISTO l'articolo 91, comma 1, della indicata legge finanziaria per l'anno 2003, il quale dispone che, al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il fondo di rotazione per il finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione nei luoghi di lavoro, di servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO il successivo comma 5 del medesimo articolo 91, il quale stabilisce che per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziato sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del fondo di rotazione di cui al comma 1;

VISTA la legge del 27 dicembre 2002, n. 290 recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005";

CONSIDERATO che, per effetto delle modifiche apportate dal sopra citato articolo 52, comma 2 della legge finanziaria 2002, gli stanziamenti di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città - ed alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13 - Fondo per l'associazionismo - pari a rispettivi € 7.746.853,00 e € 10.329.138,00, confluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali;

CONSIDERATO che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2003 ulteriori risorse per complessivi 33 milioni di euro, di cui 28 milioni sul capitolo 1762 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" (U.P.B. 3.1.2.2) e 5 milioni sul capitolo 1766 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali";

CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940 sul capitolo 1766 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali" a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate al predetto articolo dalla legge n. 53 del 2000 (artt. 19 e 20);

CONSIDERATO che il decreto legge n. 73 del 14 aprile 2003, recante "Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità" assegna € 136.000.000, derivanti da minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della medesima legge;

CONSIDERATO pertanto che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2003 ammonta a complessivi € 1.716.555.931, di cui:

- € 1.522.766.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1711 “Fondo per le politiche sociali”, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 3 “Politiche sociali e previdenziali “ (U.P.B. 3.1.5.1);
- € 7.746.853,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1875 “Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città”, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 3 “Politiche sociali e previdenziali “ (U.P.B. 3.1.2.10);
- € 10.329.138,00 risultano presenti in bilancio, al capitolo 1865 “Fondo per l’associazionismo sociale”, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 3 “Politiche sociali e previdenziali “ (U.P.B. 3.1.2.9);
- € 33.000.000,00 risultano presenti in bilancio quanto ad euro 28.000.000,00 al capitolo 1762 “Somma da erogare per la corresponsione dell’assegno ai nuclei familiari, ecc” e quanto a euro 5.000.000,00 al capitolo 1766 “Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc” iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 3 “Politiche sociali e previdenziali “ (U.P.B. 3.1.2.2.);
- € 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1766 “Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 3 “Politiche sociali e previdenziali” (U.P.B. 3.1.2.2.);
- € 136.000.000,00 somme derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e che concorrono al finanziamento dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell’assegno di maternità di cui all’articolo 66 della medesima legge;

RITENUTO di dover individuare risorse straordinarie che saranno trasferite alle Regioni per essere destinate a quei Comuni che esauriscono i finanziamenti nel primo semestre dell’anno 2003 a seguito della conclusione della sperimentazione del reddito minimo d’inserimento, al fine di consentire agli stessi una erogazione eccezionale di benefici sino al 30 giugno 2003. Tali risorse sono finanziate per il 50 per cento a carico delle Regioni e per il 50 per cento a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

RITENUTO pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.716.555.931 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITA in data 15 aprile 2003 l’intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Art. 1

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003, ammontanti nel complesso a € 1.716.555.931 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€	678.279.253
2. Somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	896.823.876
3. Somme destinate ai Comuni	€	44.466.939
4. Somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali	€	96.985.863
		<hr/> <hr/>
Totale	€	1.716.555.931

Art. 2

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6, allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali;

- Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;

- Tab. 3) Finanziamento degli interventi di competenza regionale previsti dalla legislazione costituente il Fondo nazionale per le politiche sociali, compreso l'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2002.

Il totale del finanziamento è comprensivo delle risorse da destinare a quei Comuni che esauriscono i finanziamenti nel primo semestre dell'anno 2003 a seguito della conclusione della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, al fine di consentire agli stessi una erogazione eccezionale dei benefici, nonché delle risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge n. 289 del 2002, alle famiglie di nuova costituzione, di cui all'articolo 29 della Costituzione, per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità. Le risorse relative alle misure di sostegno alla

povertà sono poste a carico per il 50 per cento alle Regioni e per il restante 50 per cento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge n. 285 del 1997 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ripartito come nell'anno 2002;

- Tab. 5) Politiche in favore delle famiglie: costituzione del fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro servizi di asilo nido e micro - nidi, al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole;

- Tab. 6) Fondo per gli interventi a carico del Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi;

Art. 3

Considerato che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate nell'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e che i medesimi affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione, ed al fine di garantire il completo trasferimento delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali alle Regioni ed agli enti beneficiari, le somme preordinate sul capitolo 1865 - u.p.b. 3.1.2.9 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non utilizzate per i fini indicati dalla legge n. 383 del 2000, sono destinate ad integrare i finanziamenti degli interventi previsti dalla normativa costituente il citato Fondo nazionale per le politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li 18 aprile 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giulio Tremonti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Roberto Maroni

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2003

Totale delle risorse finanziarie da ripartire		€ 1.716.555.931
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale		€ 678.279.253
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi		
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano		€ 896.823.876
Fondi destinati ai Comuni		€ 44.466.939
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge 285 del 1997		
Fondi destinati al Dipartimento per le Politiche Sociali e previdenziali		€ 96.985.863
Tipologia Intervento		
a Politiche in favore delle famiglie: finanziamento dei datori di lavoro per la realizzazione di asili nido		€ 10.000.000
b Somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali		€ 86.985.863

Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448	
Art. 65 - <i>Assegni ai nuclei familiari ecc.</i>	€ 366.349.253
Art. 66 - <i>Assegni di maternità ecc.</i>	€ 265.200.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104	
Art. 33 - <i>Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave</i>	€ 45.700.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	
Art. 39 - <i>Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major</i>	€ 1.030.000
TOTALE	€ 678.279.253

Risorse destinate alle Regioni e Province autonome*(Le risorse, escluse quelle relative alle misure di sostegno alla povertà, sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2002)*

REGIONI	%	Risorse indistinte 2003	Politiche in favore delle famiglie per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità	Risorse per le misure di sostegno alla povertà (*)	Totale risorse trasferite
Abruzzo	2,45%	17.162.513	3.946.385		21.108.898
Basilicata	1,23%	8.615.234	1.981.005	257.470	10.853.710
Calabria	4,11%	28.793.430	6.620.823	5.887.242	41.301.496
Campania	9,98%	69.897.978	16.072.491	17.802.086	103.772.555
Emilia Romagna	7,05%	49.389.023	11.356.618		60.745.641
Friuli Ven. Giulia	2,19%	15.358.015	3.531.455		18.889.470
Lazio	8,60%	60.218.114	13.846.682	1.226.154	75.290.951
Liguria	3,02%	21.139.675	4.860.902	386.661	26.387.239
Lombardia	14,15%	99.072.905	22.781.036	324.517	122.178.458
Marche	2,68%	18.732.639	4.307.423		23.040.062
Molise	0,80%	5.585.057	1.284.240	466.035	7.335.331
P.A. di Bolzano	0,82%	5.766.964	1.326.068		7.093.032
P.A. di Trento	0,84%	5.910.735	1.359.127		7.269.863
Piemonte	7,18%	50.280.771	11.561.668		61.842.439
Puglia	6,98%	48.850.673	11.232.828	7.244.953	67.328.454
Sardegna	2,96%	20.728.054	4.766.253	202.106	25.696.413
Sicilia	9,19%	64.314.247	14.788.556	1.850.529	80.953.332
Toscana	6,55%	45.893.714	10.552.899		56.446.613
Umbria	1,64%	11.494.867	2.643.154		14.138.021
Valle d'Aosta	0,29%	2.020.799	464.667		2.485.466
Veneto	7,28%	50.950.715	11.715.717		62.666.432
TOTALI	100%	€ 700.176.123	€ 161.000.000	€ 35.647.753	€ 896.823.876

(*)Risorse da trasferire ai Comuni come da allegato cofinanziate al 50 per cento tra le Regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Misure di sostegno alla povertà (ex RMI)

REGIONI	COMUNI	Risorse per le misure di sostegno alla povertà	
Basilicata	Bernalda (MT)	257.470	257.470
Calabria	Cutro (CZ)	3.199.581	5.887.242
	San Giovanni in Fiore (CS)	2.663.778	
	Nardodipace (VV)	23.883	
Campania	Orta di Atella (CE)	4.972.471	17.802.086
	Napoli	10.700.266	
	Caserta	2.129.349	
Lazio	Alatri (FR)	620.240	1.226.154
	Pontecorvo (FR)	598.092	
	Monterosi (VT)	7.822	
Liguria	Genova	386.661	386.661
Lombardia	Cologno Monzese (MI)	100.000	324.517
	Limbiate (MI)	224.517	
Molise	Isernia	466.035	466.035
Puglia	Andria (BA)	505.199	7.244.953
	Foggia	6.739.754	
Sardegna	Sassari	202.106	202.106
Sicilia	Leonforte (EN)	1.375.730	1.850.529
	Agira (EN)	474.799	
TOTALI			€ 35.647.753

Risorse destinate ai Comuni
(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2002)

COMUNI	IMPORTI 2003
VENEZIA	844.066
MILANO	4.398.455
TORINO	3.121.291
GENOVA	2.131.404
BOLOGNA	1.036.835
FIRENZE	1.328.456
ROMA	9.650.449
NAPOLI	7.238.648
BARI	1.930.891
BRINDISI	959.388
TARANTO	1.501.912
REGGIO CALABRIA	1.745.163
CATANIA	2.386.538
PALERMO	5.014.249
CAGLIARI	1.179.194
TOTALI	€ 44.466.939

Fondi destinati al Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali

Tipologia intervento	
Politiche in favore delle famiglie: finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione di asili nido	€ 10.000.000

Fondi destinati al Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali

Tipologia intervento	
Somme attribuite al Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali	€ 86.985.863

*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche
sociali per l'anno 2004*

Il provvedimento di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004 è stato predisposto con le medesime modalità dell'anno 2003, adeguandosi alla normativa vigente.

Sono state recepite nuove disposizioni normative, come il comma 116 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato" (legge finanziaria 2004), il quale indica che l'incremento di 232 milioni di euro della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:

- a) politiche per la famiglia e in particolare per gli anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
- b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
- d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro;

Si tratta di ulteriori finalizzazioni che si aggiungono alla quota del 10% da destinarsi al sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione per l'acquisto prima casa e sostegno della natalità.


Da rilevare, inoltre, la destinazione di una parte dei fondi, pari a 14 milioni di euro, alle esigenze del costituendo Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, per quanto disposto dall'articolo 3, comma 83, dalla legge n. 350 del 2003, acquisisce le competenze in materia attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per l'anno 2004, si è ritenuto opportuno, nell'ambito dello stesso provvedimento, associare, inoltre, la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali con il riparto del Fondo per gli asili nido di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 44, previsto per l'anno 2004 in 150 milioni di euro, trattandosi di risorse destinate agli enti territoriali.

L'ammontare del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004 è stato di € 1.734.346.940 al quale sono state aggiunte le risorse di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 pari a € 150.000.000.

L'importo complessivo delle risorse è risultato, pertanto, così articolato:

Somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€ 808.630.000
Somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (di cui € 150.000.000 quale fondo asili nido previsto dall'art. 70 legge n. 448 del 2001)	€ 1.000.000.000
Somme destinate ai Comuni	€ 44.466.939
Somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali	€ 17.250.001
Somme attribuite al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga	€ 14.000.000
Totale	€ 1.884.346.940



Decreto interministeriale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali

– anno 2004 –

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

VISTO l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80 – comma 17 – della legge n. 388 del 2000 (*legge finanziaria 2001*);

VISTO l'articolo 46, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

VISTO l'articolo 91, comma 1, della indicata legge finanziaria per l'anno 2003, il quale dispone che, al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il fondo di rotazione per il finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione nei luoghi di lavoro, di servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO il successivo comma 5 del medesimo articolo 91, il quale stabilisce che per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziato sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";

VISTO l'articolo 21, comma 6, dell'indicato decreto legge n. 269, il quale stabilisce che per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004;

VISTA la legge del 24 dicembre 2003, n. 351 recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006";

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (*legge finanziaria 2004*)";

VISTO l'articolo 3, comma 83, della legge finanziaria per il 2004, il quale inserisce dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 l'articolo 6 bis "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga" prevedendo che siano trasferite le risorse finanziarie connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 3, comma 86, della legge finanziaria per il 2004, il quale indica che all'attuazione dei commi 83 e 85 si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

RITENUTA pertanto, la necessità di dover individuare le risorse finanziarie da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'applicazione del succitato articolo 3, comma 86;

VISTO l'articolo 3, comma 101, della legge finanziaria per il 2004, il quale stabilisce che nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, lo Stato

concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro;

VISTO l'articolo 3, comma 103, della legge finanziaria per il 2004, il quale stabilisce che con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 101 e 102 del medesimo articolo;

VISTO il successivo comma 116 del medesimo articolo 3, il quale indica che l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:

- a) politiche per la famiglia e in particolare per gli anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
- b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
- d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro;

RITENUTO pertanto, che le risorse destinate alle finalità, enunciate all'articolo 3, comma 116 della legge finanziaria per il 2004, concorrono alla realizzazione degli interventi di politica sociale di cui alla legge 328/2000;

TENUTO CONTO che successivamente al presente riparto saranno definiti gli accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni per l'adozione degli interventi relativi ai servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché per le scuole dell'infanzia;

VISTO l'articolo 96, comma 1 della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato" le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)", che istituisce il Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché dei micro – nidi nei luoghi di lavoro;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite le risorse del fondo per gli asili nido per l'anno finanziario 2003;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 2003 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale, nei limiti di cui in motivazione, dell'articolo 70, commi 1, 3, e 8 della legge n. 448 del 2001, sottolinea, comunque, "la particolare rilevanza sociale del servizio degli asili – nido, relativo a prestazioni che richiedono continuità di erogazione in relazione ai diritti costituzionali implicati, comporta peraltro che restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti";

RITENUTA pertanto, la necessità di assegnare alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano le risorse del fondo per gli asili nido in conformità con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 2003 che prevede che lo Stato possa erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione;

CONSIDERATO che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2003 ulteriori risorse per complessivi € 68.000.000 sul capitolo 2506 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d. R n. 3 "Politiche sociali e previdenziali";

CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940 sul capitolo 2503 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc." iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali" a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate al predetto articolo dalla legge n. 53 del 2000 (artt. 19 e 20);

CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 39 della legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000 sul capitolo 2800 "Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali";

CONSIDERATO pertanto, che la somma complessiva da ripartire nel 2004 ammonta a complessivi € 1.884.346.940,00.

La somma di € 1.734.346.940,00 è afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali come di seguito specificato:

- € 1.657.033.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1711 "Fondo per le politiche sociali", iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali" (U.P.B. 3.1.5.1);
- € 68.000.000,00 risultano presenti in bilancio sul capitolo 2506 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc." iscritto nello stato di previsione

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 3 “Politiche sociali e previdenziali” (U.P.B. 3.1.2.30.);

- € 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 2503 “Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 3 “Politiche sociali e previdenziali” (U.P.B. 3.1.2.30);

- € 2.600.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 2800 “Somma da erogare per la corresponsione dell’indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 3 “Politiche sociali e previdenziali” (U.P.B. 3.1.2.33);

La somma di € 150.000.000,00 è afferente al fondo per gli asili nido ed è presente in bilancio al capitolo 1771 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 “ Politiche Sociali e previdenziali” (U.P.B. 3.1.2.2.);

RITENUTO pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.884.346.940,00 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITA in data 20 maggio 2004 l’intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Art. 1

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2004, ammontano a € 1.734.346.940,00.

Le risorse di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ammontano a € 150.000.000,00 e sono trasferite alle Regioni e alle province autonome senza vincolo di destinazione.

Le risorse di cui al comma 1 e al comma 2, per un totale complessivo di € 1.884.346.940,00, sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€	808.630.000
2. Somme destinate alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano	€	1.000.000.000
3. Somme destinate ai Comuni	€	44.466.939
4. Somme destinate al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga	€	14.000.000
5. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per interventi di carattere sociale	€	<u>17.250.001</u>
Totale	€	1.884.346.940

Art. 2

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2004;
- Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e onere pregresso;
- Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2003;
- Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali attribuito con le risorse di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e senza vincolo di destinazione;
- Tab. 5) Totale delle risorse assegnate alle regioni e Province Autonome;
- Tab. 6) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge 285 del 1997 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ripartito come nell'anno 2003;
- Tab. 7) Fondo da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione dell'articolo 3, comma 86, legge finanziaria per l'anno 2004;
- Tab. 8) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi. In tale fondo sono ricomprese le risorse afferenti al reddito di ultima istanza, quantificate in euro 1.700.000, che verranno ripartite dopo l'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 103 della legge finanziaria per il 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li 1 luglio 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giulio Tremonti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Roberto Maroni

Riparto generale delle risorse finanziarie per l'anno 2004

Totale delle risorse finanziarie da ripartire		€ 1.884.346.940
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale		€ 808.630.000
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi		
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano		€ 1.000.000.000
(di cui euro 150.000.000 del fondo asili nido previsto dall'art. 70, legge n. 448 del 2001)		
Fondi destinati ai Comuni		€ 44.466.939
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge 285 del 1997		
Fondi destinati al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga		€ 14.000.000
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali		€ 17.250.001

Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Art. 65 - <i>Assegni ai nuclei familiari ecc.</i>	€ 366.000.000
Art. 66 - <i>Assegni di maternità ecc.</i>	€ 275.000.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 33 - <i>Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave</i>	€ 61.000.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 39 - <i>Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major</i>	€ 3.630.000
Totale onere pregresso	€ 103.000.000
TOTALE	€ 808.630.000

Risorse del FNPS destinate alle Regioni e province autonome
(Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2003.

REGIONI	%	Risorse indistinte 2004	Politiche in favore delle famiglie per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità	Politiche per la famiglia in particolare per anziani disabili (lett. A)	Abbattimento barriere architettoniche (lett. B)	Integrazione scolastica alunni portatori di handicap (lett. C)	Servizi prima infanzia e scuole per l'infanzia (lett. D)	Totale risorse trasferite
Abruzzo	2,45%	11.754.965	4.251.181	1.715.820	490.234	980.468	1.642.284	20.834.953
Basilicata	1,23%	5.900.755	2.134.007	861.307	246.088	492.175	824.394	10.458.724
Calabria	4,11%	19.721.224	7.132.177	2.878.619	822.463	1.644.925	2.755.249	34.954.657
Campania	9,98%	47.874.591	17.313.836	6.988.040	1.996.583	3.993.165	6.688.552	84.854.766
Emilia Romagna	7,05%	33.827.577	12.233.736	4.937.660	1.410.760	2.821.520	4.726.046	59.957.300
Friuli Ven. Giulia	2,19%	10.519.027	3.804.204	1.535.415	438.690	877.380	1.469.612	18.644.328
Lazio	8,60%	41.244.649	14.916.119	6.020.297	1.720.085	3.440.170	5.762.284	73.103.603
Liguria	3,02%	14.479.007	5.236.330	2.113.436	603.839	1.207.678	2.022.860	25.663.149
Lombardia	14,15%	67.857.109	24.540.510	9.904.798	2.829.942	5.659.885	9.480.307	120.272.552
Marche	2,68%	12.830.377	4.640.103	1.872.793	535.084	1.070.167	1.792.530	22.741.054
Molise	0,80%	3.825.322	1.383.427	558.365	159.533	319.066	534.435	6.780.148
P.A. di Bolzano	0,82%	3.949.914	1.428.486	576.551	164.729	329.458	551.842	7.000.980
P.A. di Trento	0,84%	4.048.387	1.464.098	590.925	168.836	337.671	565.600	7.175.516
Piemonte	7,18%	34.438.354	12.454.624	5.026.812	1.436.232	2.872.464	4.811.377	61.039.864
Puglia	6,98%	33.458.850	12.100.386	4.883.838	1.395.382	2.790.765	4.674.531	59.303.753
Sardegna	2,96%	14.197.079	5.134.371	2.072.284	592.081	1.184.162	1.983.472	25.163.448
Sicilia	9,19%	44.050.176	15.930.737	6.429.807	1.837.088	3.674.175	6.154.244	78.076.227
Toscana	6,55%	31.433.567	11.367.943	4.588.217	1.310.919	2.621.838	4.391.579	55.714.063
Umbria	1,64%	7.873.075	2.847.296	1.149.198	328.342	656.684	1.099.946	13.954.542
Valle d'Aosta	0,29%	1.384.088	500.555	202.029	57.723	115.445	193.371	2.453.210
Veneto	7,28%	34.897.213	12.620.570	5.093.790	1.455.369	2.910.737	4.875.485	61.853.163
TOTALI	100%	€ 479.565.306	€ 173.434.694	€ 70.000.000	€ 20.000.000	€ 40.000.000	€ 67.000.000	€ 850.000.000

Risorse del fondo asili nido destinate alle Regioni e province autonome senza vincolo di destinazione

(Le risorse sono state ripartite con le percentuali utilizzate nell'anno 2003 per il riparto del FNPS)

REGIONI	%	Risorse fondo asili nido 2004
Abruzzo	2,45%	3.676.756
Basilicata	1,23%	1.845.657
Calabria	4,11%	6.168.469
Campania	9,98%	14.974.371
Emilia Romagna	7,05%	10.580.700
Friuli Ven. Giulia	2,19%	3.290.175
Lazio	8,60%	12.900.636
Liguria	3,02%	4.528.791
Lombardia	14,15%	21.224.568
Marche	2,68%	4.013.127
Molise	0,80%	1.196.497
P.A. di Bolzano	0,82%	1.235.467
P.A. di Trento	0,84%	1.266.268
Piemonte	7,18%	10.771.741
Puglia	6,98%	10.465.368
Sardegna	2,96%	4.440.609
Sicilia	9,19%	13.778.158
Toscana	6,55%	9.831.893
Umbria	1,64%	2.462.566
Valle d'Aosta	0,29%	432.919
Veneto	7,28%	10.915.264
TOTALI	100%	€ 150.000.000

Risorse destinate alle Regioni e province autonome

(Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2003)

REGIONI	%	Risorse FNPS 2004	Risorse fondo asili nido 2004	Totale risorse indistinte 2004
Abruzzo	2,45%	20.834.953	3.676.756	24.511.709
Basilicata	1,23%	10.458.724	1.845.657	12.304.382
Calabria	4,11%	34.954.657	6.168.469	41.123.125
Campania	9,98%	84.854.766	14.974.371	99.829.137
Emilia Romagna	7,05%	59.957.300	10.580.700	70.538.000
Friuli Ven. Giulia	2,19%	18.644.328	3.290.175	21.934.503
Lazio	8,60%	73.103.603	12.900.636	86.004.238
Liguria	3,02%	25.663.149	4.528.791	30.191.940
Lombardia	14,15%	120.272.552	21.224.568	141.497.120
Marche	2,68%	22.741.054	4.013.127	26.754.182
Molise	0,80%	6.780.148	1.196.497	7.976.645
P.A. di Bolzano	0,82%	7.000.980	1.235.467	8.236.448
P.A. di Trento	0,84%	7.175.516	1.266.268	8.441.784
Piemonte	7,18%	61.039.864	10.771.741	71.811.604
Puglia	6,98%	59.303.753	10.465.368	69.769.121
Sardegna	2,96%	25.163.448	4.440.609	29.604.057
Sicilia	9,19%	78.076.227	13.778.158	91.854.385
Toscana	6,55%	55.714.063	9.831.893	65.545.957
Umbria	1,64%	13.954.542	2.462.566	16.417.108
Valle d'Aosta	0,29%	2.453.210	432.919	2.886.130
Veneto	7,28%	61.853.163	10.915.264	72.768.427
TOTALI	100%	€ 850.000.000	€ 150.000.000	€ 1.000.000.000

Risorse destinate ai Comuni
(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2003)

COMUNI	IMPORTI 2004
VENEZIA	844.066
MILANO	4.398.455
TORINO	3.121.291
GENOVA	2.131.404
BOLOGNA	1.036.835
FIRENZE	1.328.456
ROMA	9.650.449
NAPOLI	7.238.648
BARI	1.930.891
BRINDISI	959.388
TARANTO	1.501.912
REGGIO CALABRIA	1.745.163
CATANIA	2.386.538
PALERMO	5.014.249
CAGLIARI	1.179.194
TOTALI	€ 44.466.939

Fondi destinati al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

Tipologia intervento	
Risorse da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga	€ 14.000.000

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse indistinte attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di cui 1.700.000 euro da destinare al reddito di ultima istanza)	
	€ 17.250.001

Considerazioni conclusive

L'analisi fin qui condotta mostra un trend di crescita costante del Fondo nazionale per le politiche sociali dovuto essenzialmente alla confluenza di vari stanziamenti già previsti in bilancio e predeterminati dalla normativa di settore, nonché da nuovi stanziamenti aggiuntivi previsti dalla normativa susseguitasi negli anni.

Le esigenze di bilancio ed il costante impegno di mantenere il deficit statale entro i limiti compatibili con i parametri europei, hanno influito su determinate scelte operative senza peraltro ridimensionare l'entità complessiva del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Il grafico n. 1 mostra la crescita del Fondo nazionale per le politiche sociali dal 1998, anno di "istituzione", all'anno 2004.

La composizione dei singoli istogrammi riporta una ripartizione in 4 aree ciascuna riferita al soggetto/ente destinatario delle risorse.

Per ragioni di semplificazione l'area identificata come "Stato" deve essere intesa come ente gestore delle risorse e non come soggetto beneficiario.

L'incremento della quota "INPS" dal 2001 fino al 2004 è da imputarsi essenzialmente alla confluenza nel Fondo nazionale per le politiche sociali delle risorse da destinare agli interventi quali "assegni di maternità" e "assegni ai nuclei familiari con 3 figli", definiti nel complesso come "diritti soggettivi" dall'anno 2003.

Il grafico n. 2 mostra invece la ripartizione della quota regionale dall'anno 2001 (anno da cui le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali da destinare alle Regioni e alle Province autonome sono attribuite in un'unica soluzione) all'anno 2004.

Si nota una distribuzione territoriale delle risorse abbastanza eterogenea in cui spiccano le Regioni con il maggiore tasso di popolazione residente.

A fronte dei valori massimi raggiunti nell'anno 2003, si rileva nel 2004 un decremento generalizzato dovuto in gran parte alla conclusione della sperimentazione per le misure di sostegno alla povertà (ex Reddito minimo d'inserimento).


In prospettiva si ritiene che, nell'evolversi della riforma delle istituzioni in atto, obiettivo dell'Amministrazione sarà certamente proporre una revisione della normativa che consenta di razionalizzare e semplificare le procedure di riparto al fine di mettere a disposizione le risorse a favore degli Enti beneficiari nei modi più celeri possibili.

Spetterà inoltre alla stessa Amministrazione esercitare quelle necessarie ed indispensabili funzioni di monitoraggio, di raccolta e di elaborazione dei dati, al fine di avviare quel processo di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali attuate sul territorio, che permetta di equilibrare ed eventualmente correggere il sistema di ripartizione delle risorse ed evitare, di fatto, il verificarsi di situazioni sperequative e di mancato raggiungimento dei cosiddetti livelli

minimi delle prestazioni sociali. Premessa quest'ultima a quei principi di sussidiarietà e solidarietà nazionale patrimonio dell'attuale Costituzione.
Al legislatore spetterà il compito più arduo, il mantenimento dell'entità dei finanziamenti, compatibilmente agli obiettivi di finanza pubblica.

FNPS (Ripartizione per soggetti istituzionali) Anni 1998-2004

Milioni di Euro



FNPS (Ripartizione della quota regionale) Anni 2001 - 2004

